

**STUDIO LEGALE  
GRECO**  
**MAGISTRATURE SUPERIORI**

---

Orbetello – Piombino, 23 maggio 2019

Spett.le  
**Regione Toscana**  
**Settore VIA – VAS - opere pubbliche**  
**di interesse strategico regionale**  
**Nucleo Regionale VIA**  
**Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [alessio.nenti@regione.toscana.it](mailto:alessio.nenti@regione.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

Preg.mo  
**Direttore Direzione Ambiente ed Energia**  
**Dr. Edo Bernini**  
Mail: [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

Preg.mo  
**Sindaco *pro tempore* del Comune di Piombino**  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)  
Mail: [sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)

**Regione Toscana**  
**Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**  
**Att.ne Dr. Ing. Andrea Rafanelli**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Comune di Piombino**  
in persona del Sindaco e l.r. *pro tempore*  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**ARPAT**  
**Area Vasta Costa**  
**Dipartimento di Piombino-Elba**  
**Att.ne Responsabile**  
Mail: [g.sbrilli@arpat.toscana.it](mailto:g.sbrilli@arpat.toscana.it)  
PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**  
**Dipartimento Prevenzione di Piombino**  
**Att.ne Responsabile Dr. Barbieri**  
Mail: [ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it)  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno**  
Mail: [cplivorno@guardiacostiera.gov.it](mailto:cplivorno@guardiacostiera.gov.it)  
PEC: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO: Degani - Trifirò – Dervishi - Matteoni/Regione Toscana – procedimento di VIA su progetti proposti da RiMateria Spa – memoria/diffida ex art. 9 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii.**

In relazione al procedimento di cui in oggetto, si invia la presente in nome e per conto di **Roberta Degani**, nata a Taranto il 23/07/1963 e residente a Piombino in Località Colmata 17 (C.F. DGNRRT63L63L049T); **Antonino Trifirò**, nato a Santa Lucia della Mela (Me) il 20/07/1946 e residente a Piombino in Località Bocca di Cornia 2 (C.F. TRFN NN46L20I220Y); **Alessandro Dervishi**, nato a

Piombino il 26/01/1952 e ivi residente in Località Bocca di Cornia 6 C.F.DRVLSN52A26G687T; **Giancarlo Matteoni**, nato a Piombino il 15/06/1949 e ivi residente il Località Colmata 18 (C.F.MTTGCR49H15G687S), come da delega rilasciata in calce alla precedente memoria, inviata in data 19 aprile 2019.

### *1. Rinvio alla precedente memoria-diffida*

Per il giorno 27 maggio 2019 è prevista la nuova seduta del Nucleo VIA.

Si chiede pertanto che la memoria a firma dello scrivente legale del 19 aprile 2019 (i cui contenuti devono essere ritenuti qui integralmente richiamati e trascritti), pubblicata sulla pagina web del procedimento, sia discussa e valutata in ogni suo punto, con particolare riferimento alle censure di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA ivi sollevate.

Considerato che, successivamente all'invio della predetta memoria, è stata pubblicata sulla pagina web del procedimento ulteriore documentazione (pareri delle amministrazioni sulle integrazioni depositate da Rimateria il 28 febbraio 2019 e “*nuovi approfondimenti*” depositati da Rimateria il 19 aprile 2019), si rappresentano di seguito nuove contestazioni che dovranno essere parimenti valutate alla seduta del 27 maggio 2019.

*2. Nota Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8 aprile 2019 - tavola sulle distanze allegata: erronea misurazione - travisamento dello stato dei luoghi - difetto di istruttoria - violazione e falsa*

*applicazione del Piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana - allegato 4 punto 2.3.1. comma 23 - violazione e falsa applicazione dell'allegato 1 punto 1.1. del D. Lgs. 36/2003 - violazione e falsa applicazione dell'allegato a punto 1.1. lettera a) Direttiva 1999/31/CE*

Con la nota prot. 0153334 dell'8 aprile 2019, a proposito del criterio escludente riguardante la fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati, il Comune di Piombino afferma che *“detto criterio escludente risulta rispettato, come si evince dalla tavola allegata al presente parere”*.

Senonché, com'è evidente *ictu oculi*, la misurazione rappresentata nella tavola in parola è **erronea**, essendo le distanze dai centri abitati state misurate tracciando un cerchio (che si afferma avere un raggio di 500 metri) il cui centro corrisponde con il centro dell'area Li53 (destinata ad accogliere uno degli interventi di cui in progetto, e in particolare la nuova discarica).

In realtà, il piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana, all'allegato di piano n. 4 punto 2.3.1. co. 23, prevede espressamente l'impossibilità di realizzare discariche in *“Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto”*.

A stabilire che, nella misurazione delle distanze tra una discarica in progetto e le zone residenziali, debba farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde), è stato il TAR per il Piemonte con una sentenza depositata

pochi giorni fa che costituisce un precedente specifico di cui la Regione Toscana non potrà non tenere conto.

Nell'annullare il provvedimento della Provincia di Biella recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di una discarica rientrante in area che non rispetta il criterio escludente dei 500 metri (esattamente come nel caso di specie), il giudice amministrativo piemontese - nel fornire un'interpretazione della normativa comunitaria e nazionale rispettosa del principio di precauzione perfettamente conforme a quella rappresentata da questa difesa nella memoria del 19 aprile u.s. - ha stabilito infatti che:

“[...] deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione “le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che “per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto” (v. così *TAR per il Piemonte, sentenza n. 574 del 13 maggio 2019*, che si allega).

Ciò significa che, a voler prendere per buono il metodo grafico utilizzato dal Comune di Piombino, il centro del cerchio non avrebbe dovuto essere collocato nel centro dell'area Li53, ma di volta in volta lungo tutto il perimetro dell'area di impianto.

Non solo.

Dato che il procedimento di VIA di cui si tratta non riguarda solo la realizzazione *ex novo* di una discarica nell'area Li53, ma anche un gigantesco ampliamento della discarica Rimateria (perché di questo si tratta, per quanto nel progetto si utilizzi il termine "*riprofilatura*", molto più suadente) che ricadrebbe in parte sopra la ex discarica Lucchini, la misurazione avrebbe dovuto coinvolgere anche il perimetro dell'intera area interessata dall'ampliamento in questione (ciò che non è avvenuto). Con l'ulteriore precisazione che, per "sito di ubicazione", come ha correttamente precisato il TAR per il Piemonte nella sentenza sopra richiamata, occorre riferirsi "*all'intera area dell'impianto*", e non "*alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti*".

Ebbene, procedendo alle misurazioni nei termini predetti (e cioè conformemente alle norme di legge ed alla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata), si vedrà che a rientrare nel raggio di 500 metri dal perimetro dall'area di impianto sono addirittura **due** centri abitati: Montegemoli e Colmata.

Il secondo punto del parere dell'8 aprile 2019 meritevole di contestazione riguarda la parte in cui il Comune di Piombino, a sostegno della propria precedente affermazione (e cioè che il criterio escludente della fascia di rispetto dei 500 metri non sarebbe integrato),

richiama la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria dell'11.2.2019 tenutasi nel procedimento di AIA sul progetto “*quarta variante alle opera di chiusura della discarica di Ischia di Crociano*”, nell’ambito della quale sono state previste una serie di prescrizioni al fine di ridurre l’impatto olfattivo.

Il richiamo è del tutto inconferente.

A nulla può rilevare, infatti, ai fini del presente procedimento (che ha ad oggetto la VIA sul progetto di una nuova discarica e di un nuovo ampliamento della discarica esistente, per un totale di milioni di metri cubi di nuovi conferimenti), la misura di mitigazione/prescrizione apposta nell’ambito dell’AIA riguardante un procedimento i cui eventuali profili di illegittimità saranno valutati nelle sedi competenti e che, in ogni caso, niente ha a che vedere con quello di cui si tratta.

Il criterio escludente dato dall’area di rispetto dei 500 metri, di cui si è trattato sopra, come ben precisato dalla sentenza del TAR per il Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 allegata, prevede molto semplicemente che in presenza di elementi che integrino il fattore escludente in parola debba essere rilasciato giudizio **NEGATIVO** di compatibilità ambientale, non potendo certo - in presenza di un criterio escludente posto evidentemente a tutela della salute - essere utilizzate eventuali prescrizioni di mitigazione o contenimento, in special modo per quanto concerne l’impatto odorigeno.

Ancora sul parere dell’8 aprile 2019, rileva infine quanto precisato dal Comune di Piombino sui titoli concessori rilasciati a Rimateria dall’Agenzia del Demanio in sede di subentro a Lucchini spa, dai quali

risulterebbero *“apposti vincoli concessori in ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione”*.

In particolare, quanto alla prima concessione, vi sarebbe il limite di *“esclusivo smaltimento di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche”*, mentre con riferimento alla seconda, il bene pare poter essere utilizzato solo per *“lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all'utilizzazione prevista dal RU del Comune di Piombino di cui all'art. 82 delle NTA”*.

Si chiede pertanto fin d'ora al Settore VIA, verificata la presenza dei predetti vincoli, di procedere all'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

### *3. Pareri ASL e ARPAT rispettivamente del 5 e 10 aprile 2019 – persistenza di criticità irrisolte e mancati chiarimenti*

Rinviando alla precedente memoria riguardo all'illegittimità del nuovo termine concesso dal Nucleo VIA a Rimateria nella prima seduta del gennaio 2019 al fine di presentare ulteriori integrazioni documentali, per violazione dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006 (nella parte in cui prevede che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'istanza *“si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*), in questa sede sarà sufficiente rilevare che financo nell'ultimo parere del 10 aprile 2019, reso sulle integrazioni depositate da Rimateria il 27 febbraio 2019, ARPAT ha rilevato la persistente presenza di criticità irrisolte e mancati approfondimenti.

Anche solo per questo si impone l'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

Non solo.

Con riferimento all'impatto odorigeno, ARPAT afferma che *“le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m. sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento”*.

Letta in combinato disposto con la nota di ASL del 5 aprile 2019, nella quale si afferma che *“l'atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H<sub>2</sub>S più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m<sup>3</sup>. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di H<sub>2</sub>S nell'aria e che può Generare sintomatologia psicoorganica di vario genere”*, la criticità contestata da ARPAT definisce un quadro di assoluta incompatibilità dell'intervento di cui in progetto con l'area di riferimento (considerata la ridetta presenza di ben 2 centri abitati a meno di 500 metri).

*4. Parere Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare del 15.4.2019 – carenza di istruttoria e di motivazione – errore*

*sui presupposti – travisamento dei fatti - parere Genio civile del  
2.4.2019: persistenti carenze*

Come già anticipato nella memoria del 19 aprile, nel punto 6 del verbale della prima seduta (tenutasi il 24.1.2019) il Nucleo VIA ha richiesto una lunghissima serie di chiarimenti sulla valutazione di incidenza a fronte dei quali la proponente, nella documentazione integrativa del 28 febbraio 2019, si è limitata a rinviare alla documentazione già depositata nel novembre 2018, rifiutando così di rispondere alla nuova richiesta di integrazioni.

Alla pag. 10 del documento in analisi, è RiMateria stessa infatti ad affermare che il documento depositato il 28 febbraio 2019 (“*Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze sulla ZSC/ZPS Orti di Bottagone - Allegato alla Relazione di valutazione di incidenza*”), all’asserito scopo di fornire risposta alla nuova richiesta integrazioni richieste sulla valutazione di incidenza, “*non aggiunge ulteriori informazioni a quanto riportato nel corpus documentale citato*”.

A fronte di tale circostanza, non si vede davvero come possa il Settore Tutela della natura e del mare della Regione Toscana, con il parere del 15 aprile 2019, sostenere che “*le integrazioni prodotte allo studio di incidenza presentato consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli habitat tutelati dalla ZSC/ZPS Orti di Bottagone*”.

E’ evidente l’illegittimità del predetto parere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti.

Quanto infine al parere del Genio Civile del 2 aprile 2019, anche in questa sede si ribadisce la persistente presenza di criticità irrisolte e necessità di integrazioni.

Ne dovrà conseguire l'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

### *5. Approfondimenti depositati da Rimateria il 18 aprile 2019*

In quello che sembra un procedimento in cui la proponente tenta di imporre i tempi all'amministrazione, piuttosto che rispettare quelli (perentori) previsti dall'art. 24 del D. Lgs 152/2006, con nota del 18 aprile 2019 Rimateria ha depositato l'ennesima documentazione integrativa (e formulato addirittura ulteriori "*proposte integrative*"), chiedendo un rinvio della seduta del Nucleo Via già fissata per il 23 aprile 2019, poi effettivamente concesso.

Per quanto, a ben vedere, la documentazione depositata dalla proponente il 18 aprile 2019 nulla cambia in ordine ai molteplici profili di criticità che - come si è visto sopra - ancora oggi le amministrazioni competenti continuano a contestare (ciò che dovrà portare, alla prossima seduta del 27 maggio, ad una declaratoria di improcedibilità del procedimento con conseguente archiviazione ovvero ad un giudizio negativo di compatibilità ambientale), si torna a ribadire che le produzioni in questione devono essere ritenute illegittime in quanto tardive e irrispettose dei termini (perentori) previsti dall'art. 24 D. Lgs. 152/2006, nel rispetto dei quali il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato già da tempo.

Precisato che ogni "proposta di integrazione" proveniente dalla proponente, dopo che il Settore VIA ha già concesso molteplici termini allo scopo violando la normativa di settore, deve ritenersi per ciò solo

inammissibile, in conclusione, sia consentito richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla risibilità degli interventi proposti.

A fronte delle irrisolvibili criticità contestate da ASL e ARPAT a proposito dell'impatto olfattivo, la proponente propone infatti – insieme ad altre misure del tutto inefficaci e meramente di facciata – la *“costituzione di un panel di osservatori, da addestrare al riconoscimento dell'odore, in modo da segnalare prontamente eventuali maleodoranze”*.

La misura si commenta da sola, ed è addirittura offensiva, per tutti coloro che da anni convivono h24 con i miasmi provenienti dall'area della discarica, miasmi che con il progetto sottoposto a VIA supererebbero in via definitiva la soglia della sostenibilità non solo ambientale, ma anche - e soprattutto - sanitaria.

#### *6. Ancora sulla sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019*

Nella precedente diffida si è fatto riferimento alla verifica (strumento ancor più “garantista” rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio - CTU - tipica del processo civile, essendo nella verifica l'accertamento compiuto da una P.A.) depositata da ARPA Lombardia in ottemperanza all'ordinanza TAR Piemonte n. 485/2018, resa nel giudizio riguardante i ricorsi RR.GG. nn. 1034-1035-1037-1038-1040-1041/2016 aventi ad oggetto l'ampliamento di una discarica, da realizzarsi conferendo in parte nuovi rifiuti in sopralzo e in parte realizzando una nuova vasca adiacente a quella esistente (progetto sostanzialmente identico a quello oggi proposto da Rimateria).

Si sono anche richiamati i risultati della predetta verifica, la quale ha stabilito che non può essere consentito il conferimento di nuovi rifiuti sulla verticale (o anche utilizzando la spalla) di una discarica che non rispetta i requisiti di sicurezza di cui al D. Lgs. 36/2003, dato il rischio di contaminazione delle acque sotterranee che tale progetto comporta senza poter rilevare in alcun modo, in senso contrario, l'eventuale realizzazione di opere di separazione tra il corpo della vecchia discarica e il sopralzo. Ebbene, con la già richiamata sentenza n. 574 del 13 maggio 2019 il TAR per il Piemonte, nell'accogliere i ricorsi introduttivi del giudizio, ha fatto proprie le conclusioni del verificatore ARPA Lombardia predette, annullando così il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'AIA rilasciati dalla Provincia di Biella proprio perché la discarica preesistente,

“essendo stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l'inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché “i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la “falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata” (*cf.* all. 1).

Anche sotto questo profilo, i principi stabiliti nella predetta sentenza non potranno essere ignorati dal Settore VIA della Regione Toscana, dal momento che il progetto di Rimateria che ci impegna è sostanzialmente

identico (*mutatis mutandis*) a quello bocciato dal TAR per il Piemonte (*cf.* all. 1).

\*\*\*

Tutto ciò premesso gli esponenti, per il tramite degli scriventi legali,

**diffidano**

- **Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. pro tempore, in via preliminare,** a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad archiviare il relativo procedimento, per tutti i motivi rappresentati in narrativa;
- Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore* **e tutte le altre amministrazioni in intestazione,** in persona dei *ll.rr. pro tempore*, ognuna per quanto di rispettiva competenza, *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da RiMateria spa è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che il progetto presenta insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver

controdedotto alle osservazioni del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le altre amministrazioni).

Gli esponenti, contestualmente,

**diffidano**

il predetto Settore VIA unitamente al **Sindaco di Piombino**, nella qualità quest'ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel rispetto dei poteri/doveri imposti dall'art. 216 e 217 del T.U.L.S., a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto, di numerosissime abitazioni (tra cui le proprie), per tutti i motivi sopra esposti.

Infine, preso atto del macroscopico errore di misurazione contenuto nel parere Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8.4.2019, gli esponenti

**diffidano**

il Comune di Piombino, in persona del Sindaco *pro tempore*, ad annullare in via di autotutela il predetto parere e a procedere con nuove misurazioni rispettose dei criteri di legge meglio descritti in narrativa (e ribaditi, da ultimo, nella sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 che si allega).

Dato che il 26 maggio p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, ovviamente le diffide che precedono devono intendersi come estese all'amministrazione entrante e al Sindaco che risulterà eletto.

\*\*\*

Gli esponenti chiedono infine che anche le presenti osservazioni siano pubblicate sul sito web dedicato alla procedura e che **- data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda – siano acquisite agli atti della prossima riunione del Nucleo Regionale VIA.**

Rappresentano inoltre la volontà di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute del Nucleo Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Si informa infine che, in caso di mancato riscontro ai contenuti della presente diffida, gli esponenti si rivolgeranno alle competenti autorità per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, anche sotto il profilo risarcitorio.

Cordiali saluti


Orbetello – Piombino, 23 maggio 2019

Avv. Ilenia Miranda

Avv. Michele Greco

In allegato: sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019

Pubblicato il 13/05/2019



N. 00574/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01034/2016 REG.RIC.  
N. 01035/2016 REG.RIC.  
N. 01037/2016 REG.RIC.  
N. 01038/2016 REG.RIC.  
N. 01040/2016 REG.RIC.  
N. 01041/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca n. 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi n. 3;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum:*

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segretaria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

*contro*

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

*nei confronti*

Asrab s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

*contro*

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

*nei confronti*

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso n. 1034 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *‘Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente s.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del

Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*"; quanto al ricorso n. 1035 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:
- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto "progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.";
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;
- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti,

VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*"; quanto al ricorso n. 1037 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto "progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.";

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel*

*sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1038 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *“Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1040 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e*

*denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.';*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'Assemblea consorziale del Cosrab n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *"Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. - Nulla osta"*; quanto al ricorso n. 1041 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *"Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a., Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato 'Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.' - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A."*;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati,

con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di Asrab S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con i sei ricorsi indicati in epigrafe, tutti integrati da motivi aggiunti, i comuni di Santhià, Tronzano Vercellese e Cavaglià hanno chiesto l'annullamento delle determinazioni n. 751 e 752 del 18 luglio 2016 della Provincia di Biella con le quali è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale e rilasciata A.I.A. per l'ampliamento di due discariche esistenti in località Gerbido del Comune di Cavaglià.

Trattasi di discariche confinanti, originariamente autorizzate con A.I.A. n. 1523 del 20 giugno 2012 e A.I.A. n. 1871 del 27 luglio 2012, gestite l'una da A2A Ambiente s.p.a. (con conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori distretto) e l'altra da A.S.R.A.B. s.p.a. (destinata allo smaltimento dei rifiuti dell'area biellese che residuano dal pre-trattamento dei rifiuti urbani).

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di cinque nuovi settori sulle aree adiacenti alle discariche esistenti, di volumetria pari a 600.000 mq, di cui due settori di pertinenza di ASRAB e tre settori di A2A.

2. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Biella, sollevando eccezioni preliminari di varia natura e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, nonché le società controinteressate ASRAB s.p.a. e A2A Ambiente s.p.a. È inoltre intervenuta *ad opponendum* Valchiesa Ambiente s.r.l., esponendo di avere interesse connesso al giudizio poiché dovrebbe realizzare una discarica ricadente nella medesima area territoriale delle discariche oggetto di contestazione, con coincidenza delle falde interessate.

3. Ad esito dell'udienza camerale del 3 maggio 2017, con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017, i ricorsi indicati in epigrafe sono stati riuniti e l'esecutività dei provvedimenti impugnati è stata sospesa in via cautelare, ritenuta la sussistenza di profili di *fumus boni juris*.

4. A seguito dell'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, con ordinanza collegiale n. 485 del 26 aprile 2018, è stata disposta verifica, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori. In particolare, è stato nominato verificatore il Direttore Generale dell'A.R.P.A. Lombardia, al quale sono stati posti i seguenti quesiti:

*“Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, eseguite le necessarie verifiche sul campo, dica:*

*- l'esatta collocazione dell'impianto e la distanza dai nuclei abitati, nonché dai corsi d'acqua esistenti e dai pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idro-potabile, collocati sul territorio dei Comuni di Tronzano, Santhià e Alice Castello;*

*- premesso che l'area interessata è pacificamente qualificata come “area di ricarica della falda”, di cui una superficiale e l'altra profonda, dica il verificatore se l'analisi di rischio presentata dalla società che gestisce la discarica e vuole realizzare l'ampliamento, sia completa e aggiornata e presenti una specifica analisi di rischio, in particolare rispetto al pericolo di perdita di percolati dall'invaso; dica se i sistemi di protezione proposti per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi siano sufficienti ad escludere ogni rischio di contaminazione/infiltrazione;*

*chiarisca in particolare se:*

*- le misure di protezione proposte sono sufficienti ed idonee a tutelare la falda acquifera posta al di sotto dell'impianto, nonché ad escludere qualsiasi tipologia di rischio al sistema idrogeologico;*

*- il raddoppio dello spessore dello strato minerale a bassa permeabilità e l'inserimento del materassino bentonitico, nonché il sistema di sbarramento con triplo strato di impermeabilizzazione con dreni spia intermedi siano misure idonee in termini di efficienza e di durabilità, a sopportare i carichi che su di essi andranno a gravare, escludendo il rischio di rotture della geomembrana e quindi rischi di filtrazione di liquidi;*

*- la barriera artificiale prevista rispetti la normativa in materia (in particolare il D. lgs. 36/2003) e sia idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda;*

*- complessivamente se il progetto stesso sia stato redatto secondo buona tecnica”.*

Ciascuna della parti costituite ha nominato un consulente tecnico di parte, al fine di interloquire in contraddittorio con il verificatore, il quale ha depositato la propria

relazione nei termini assegnati.

5. Alla nuova udienza pubblica del 6 febbraio 2019, sentite le parti costituite, i ricorsi sono infine stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

6. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., deve confermarsi la riunione, disposta con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017 resa nel ricorso avente R.G. 1034/2016, dei ricorsi portanti i numeri di R.G. 1034/2016, 1035/2016, 1037/2016, 1038/2016, 1040/2016, 1041/2016, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi sono proposti da diversi comuni avversi i medesimi atti, coincidendo pertanto anche i soggetti resistenti e controinteressati.

7. I ricorsi e i motivi aggiunti proposti dai tre comuni propongono le medesime censure, sicché possono essere analizzati congiuntamente.

8. Preliminare all'analisi dei motivi di ricorso è lo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dai controinteressati e dalla Provincia resistente.

8.1. In primo luogo viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente in quanto *“i ricorrenti fondano interamente il proprio ricorso sull’asserita necessità di tutela della falda, che sostengono essere messa in pericolo dall’ampliamento della discarica; la controversia ha quindi per oggetto un’opera che si afferma influire sul regime qualitativo delle acque”*.

L’eccezione è infondata.

Ai sensi degli artt. 141-144 r.d. n. 1775/1933 (T.U. acque), la speciale giurisdizione attribuita al Tribunale delle acque pubbliche sussiste quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque (ad esempio, atti di gestione ed esercizio delle opere idrauliche, atti di determinazione dei modi di acquisto dei beni necessari a realizzare tali opere) o comunque un provvedimento che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, sia suscettibile di incidere sul

regime giuridico del demanio idrico.

I ricorsi proposti non hanno affatto ad oggetto atti suscettibili di incidere sul regime giuridico del demanio idrico, né atti di gestione di opere idrauliche. L'eventuale interessamento ed inquinamento della falda sottostante l'area su cui insistono le discariche è una circostanza che non attiene affatto alla gestione del demanio idrico e al regime delle acque.

8.2. In secondo luogo, si eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi per non aver impugnato nei termini di legge il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 16 giugno 2016, ritenuto esso stesso provvedimento immediatamente lesivo.

L'eccezione trae origine dal fatto che, con l'abrogazione del comma 9 dell'art.14 ter della L. n. 241 del 1990 ad opera della novella del 2010, è venuta meno la struttura bifasica della formula procedimentale della conferenza di servizi decisoria, in cui alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza si aggiungeva la necessità di adozione di un provvedimento finale, conforme alla prima. Tale struttura aveva ingenerato incertezze interpretative in giurisprudenza in ordine alla individuazione dell'atto lesivo, indicato ora nel verbale conclusivo (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato n. 5708/2003), ora nel provvedimento finale del responsabile del procedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato n. 2417/2013).

L'eccezione è infondata in fatto.

Nel caso di specie, il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 16 giugno 2016 – di cui si assume l'onere di immediata impugnazione – non conteneva alcuna determinazione avente natura provvedimento, bensì si limitava ad effettuare la ricognizione delle posizioni espresse dai vari enti partecipanti alle varie riunioni della conferenza di servizi, sicché in capo ai comuni ricorrenti non può rinvenirsi alcun onere di immediata impugnazione del verbale predetto.

8.3. Inoltre, viene eccepita l'inammissibilità dei ricorsi per non essere gli stessi stati notificati a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in conferenza di servizi, da qualificarsi tutte quali parti necessarie del processo. Si contesta, in

particolare, la mancata notifica del ricorso ad A.R.P.A. Piemonte, al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Piemonte, all'A.S.L. Biella e a "Comuni Riuniti s.r.l."

L'eccezione è infondata.

Ritiene il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646, id., Sez. VI, 13 marzo 2010 n. 1248; id., Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488) che il gravame debba essere notificato non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, bensì solo a quelle che nell'ambito della Conferenza abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a enti i cui pareri (ancorché resi in conferenza di servizi) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (ad esempio in relazione a prescrizioni poi recepite nel provvedimento finale).

Nel caso di specie, nessuna delle determinazioni e prescrizioni inserite nei pareri resi dagli enti sopra indicati (alcuni dei quali acquisiti peraltro per silenzio assenso, quali quello del Corpo Forestale e della Regione) è oggetto di contestazione nei ricorsi, sicché gli enti indicati non devono considerarsi parti necessarie del presente processo.

Ulteriormente, quanto all'A.R.P.A. Piemonte, va precisato che la stessa non ha espresso alcun parere in sede di conferenza di servizi, ma ha reso il proprio contributo tecnico quale componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale e Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella. Avendo agito quindi l'A.R.P.A. solo nella veste di parte di un organo della Provincia, i ricorsi sono stati correttamente notificati alla sola Provincia e non anche ad

A.R.P.A.

8.4. Infine, è stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Comune di Santhià, sul cui territorio non ricadono le discariche oggetto dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Santhià ha partecipato alla Conferenza di Servizi, esprimendo parere negativo; ciò non comporta l'estinzione del potere di cura degli interessi dei quali è portatore, non subendo alcuna preclusione rispetto alla possibilità di far valere le illegittimità, sia formali che sostanziali, inerenti il provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 maggio 2012, n. 723).

Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione ad agire – che va valutata in astratto, a priori, sulla base di quanto allegato dalle parti – del Comune di Santhià, che si afferma portatore di un interesse rilevante e differenziato, estendendosi il suo territorio su un'area vicina a quella delle discariche e avendo in Comune con tale area la falda freatica.

9. Nel merito, i ricorsi sono articolati in plurime censure che, sinteticamente, possono essere ricondotte a due ordini di vizi: i primi attengono alla mancata partecipazione al procedimento autorizzativo da parte dei rappresentanti delle autorità d'ambito sul cui territorio sono realizzati gli impianti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2 d.lgs. 152/2006, in particolare l'A.T.O. delle acque, l'A.S.L. di Vercelli e la Soprintendenza per i beni archeologici; con il secondo gruppo di vizi si deduce l'illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, con particolare riferimento a:

- il contrasto con il piano di tutela delle acque della regione Piemonte (DCR del 13.3.2007 n. 117/10731);
- la compromissione del sistema idrico e nello specifico delle aree di ricarica della falda;
- la mancata valutazione di una possibile collocazione alternativa;
- il mancato rispetto delle distanze tra i confini dell'area e le zone residenziali e di

ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

- la non idoneità della barriera artificiale prevista in progetto ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante le discariche e la violazione del d.lgs. n. 36/2003;

- l'assenza di opere di mitigazione dell'impatto acustico per i residenti nelle vicinanze della discarica;

- la mancanza di un aggiornamento in materia di emissioni convogliate diffuse con riferimento al previgente atto autorizzativo.

10. Dei motivi sopra sintetizzati, avuto riguardo agli esiti della verifica disposta, sono fondati quelli attinenti a eccesso di potere per (i) difetto di istruttoria in ordine a una non corretta valutazione delle distanze da nuclei abitati e per (ii) difetto di istruttoria per omessa valutazione dell'idoneità della barriera artificiale e delle misure di protezione previste in progetto ad escludere rischi al sistema idrogeologico.

I restanti motivi di censura, in quanto assorbiti, non saranno oggetto di analisi per ragioni di economia processuale.

11. Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in *“aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500*

*metri dal punto di scarico dei rifiuti”.* Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: *“presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”.*

Secondo l’interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione *“le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.*

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (*Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.*

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell’impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame.

Inoltre, alla luce delle risultanze della verifica, nel caso di specie, il perimetro dell’impianto è l’unico punto di riferimento certo per la misurazione delle distanze, non potendo comunque rilevare il bordo vasca del progetto: ciò poiché il verificatore ha accertato l’esistenza di una difformità tra *“i punti del poligono riportati negli atti autorizzativi”* e quelli del progetto, ciò che può determinare una

*“nuova vasca più ampia di diversi metri rispetto alle tavole di progetto”* (pag. 12 della relazione del verificatore). Anche per tale ragione, quindi, la misurazione dal perimetro dell’impianto è l’unica effettuabile nel caso di specie.

12. Anche la censura di eccesso di potere per omessa/erronea valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica è fondata.

Deve essere considerato quanto accertato dal verificatore in ordine alla barriera artificiale prevista in progetto e al mancato rispetto del d.lgs. n. 36/2003 (allegato 1, punto 1.2) e alle modalità di sopralzo (conferimento dei rifiuti in verticale sulla discarica già esistente) previste in progetto.

Da un punto di vista tecnico, il verificatore di A.R.P.A. Lombardia ha considerato che *“le impermeabilizzazioni di fondo e delle pareti delle discariche oggetto del ricorso rispondono ai requisiti del D.lgs 36/03, entro i margini tecnici discrezionali che lo stesso D.lgs ha attribuito alle Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni”*. Tuttavia, ha rilevato che *“le configurazioni delle due discariche ASRAB e A2A non sono identiche e sono tra loro interdipendenti in quanto la discarica della ditta ASRAB è separata da quella della ditta A2A da un setto di separazione [...] e che, come da relazione tecnica di accompagnamento ai progetti, “per consentire l’utilizzo più efficace e funzionale del sito, le due discariche devono essere ampliate contestualmente”*.

Ha poi evidenziato che *“mentre la discarica ASRAB non prevede lo smaltimento di rifiuti sulla preesistente discarica, quella di A2A invece prevede l’impermeabilizzazione anche dell’argine di separazione tra le nuove e le vecchie vasche (Vedi Immagine 828) e lo smaltimento di rifiuti sulla discarica già realizzata e in uso (Vedi Immagine 929), area che in Tavola 1 – Ubicazione delle discariche è stata denominata sopralzo”*.

Tra i nuovi rifiuti di A2A Ambiente e quelli preesistenti è stato previsto che venga mantenuto il telo in HDPE da 1,5 mm già utilizzato nel capping provvisorio, raccordandolo mediante estrusione con i teli in HDPE da 2 mm provenienti dal

fondo delle due discariche.

Secondo l'analisi del verificatore, immune a parere del Collegio da vizi logici e quindi ritenuta condivisibile a pieno, *“tale accorgimento tecnico [...] è irrilevante per gli obiettivi che si prefigge, in quanto: 1) Il telo provvisorio dello spessore di 1,5 mm è già stato posto in opera da tempo e pertanto già sottoposto alle intemperie e ai raggi UV, dunque non vi sono garanzie della sua integrità e delle sue caratteristiche prestazionali; 2) Tale telo è appoggiato sui rifiuti preesistenti e su di essi passeranno i mezzi d'opera (autocarri e compattatori) per scaricare e addensare i nuovi rifiuti, nonché verrà caricato di nuovi rifiuti. Appare pertanto assolutamente pacifico che i rifiuti sottostanti cederanno in modo differenziale e le parti acuminate/taglienti si infileranno nel telo da sotto e probabilmente anche da sopra. Altresì si genereranno con il tempo delle contropendenze”*.

Il verificatore ha poi evidenziato che la discarica pre-esistente di A2A Ambiente, essendo stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l'inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché *“i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”*; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la *“falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata”*.

13. Nei limiti di quanto sopra esposto, i ricorsi e i motivi aggiunti sono fondati.

14. In ragione della complessità tecnica della questione, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di verifica, poste a carico delle parti soccombenti, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone le spese di verifica, da liquidarsi con separato provvedimento, in parti uguali a carico della Provincia di Biella, di A2A Ambiente s.p.a. ed A.S.R.A.B. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Riso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Patelli**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**

**STUDIO LEGALE  
GRECO**  
**MAGISTRATURE SUPERIORI**

---

Orbetello – Roma, 22 maggio 2019

Spett.le  
**Regione Toscana**  
**Settore VIA – VAS - opere pubbliche**  
**di interesse strategico regionale**  
**Nucleo Regionale VIA**  
**Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [alessio.nenti@regione.toscana.it](mailto:alessio.nenti@regione.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Direttore Direzione Ambiente ed Energia**  
**Dr. Edo Bernini**  
Mail: [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Sindaco *pro tempore* del Comune di Piombino**  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)  
Mail: [sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)

**Regione Toscana**  
**Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**  
**Att.ne Dr. Ing. Andrea Rafanelli**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Comune di Piombino**  
**in persona del Sindaco e l.r. *pro tempore***  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**ARPAT**  
**Area Vasta Costa**  
**Dipartimento di Piombino-Elba**  
**Att.ne Responsabile**  
Mail: [g.sbrilli@arpat.toscana.it](mailto:g.sbrilli@arpat.toscana.it)  
PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**  
**Dipartimento Prevenzione di Piombino**  
**Att.ne Responsabile Dr. Barbieri**  
Mail: [ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it)  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno**  
Mail: [cplivorno@guardiacostiera.gov.it](mailto:cplivorno@guardiacostiera.gov.it)  
PEC: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO: Italia Nostra Onlus /Regione Toscana – procedimento di VIA su progetti proposti da RiMateria Spa – memoria/diffida ex art. 9 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii.**

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico di **Italia Nostra Onlus** (C.F. 80078410588; P.I. 02121101006), con sede in Roma, viale Liegi, 33, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, alla quale Associazione la presente è consegnata per essere fatta propria e inviata alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro soggetto interessato, si *osserva* quanto segue.

\*\*\*

### Premesso che

- è pendente, presso il Settore VIA della Regione Toscana, il procedimento di VIA avente ad oggetto, tra le altre cose, il “*progetto definitivo della variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini – riprofilatura con la discarica Rimateria*” e il “*progetto definitivo della nuova discarica sull’Area Li53*”; la proponente è RiMateria spa;
- nella pagina web della Regione Toscana dedicata al procedimento è stato pubblicato il verbale della prima seduta del Nucleo di Valutazione Regionale, tenutasi il 24.1.2019, all’esito della quale - considerata l’accertata persistenza di numerose criticità - è stato concesso alla proponente un termine di 30 giorni per il deposito di documentazione integrativa;
- RiMateria spa in data 28 febbraio 2019 ha depositato documentazione asseritamente finalizzata al rilascio delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
- con D.D. n. 4783 del 3 aprile 2019, rettificata con D.D. n. 5515 dell’11 aprile 2019, la Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, preso atto di una lunga serie di criticità e di profili di mancato rispetto dell’AIA n. 276/2007 (originariamente rilasciata a Lucchini spa) accertati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Nucleo Operativo di Polizia ambientale di Livorno e da ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba nell’ambito della discarica “*ex-Lucchini*”, ha diffidato RiMateria spa (ritenuta a tutti gli effetti quale “*gestore subentrante e concessionario dell’area in cui insiste la discarica*”) ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell’installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui

all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e ss.mm.ii. e ai dettami normativi del D. Lgs. 152/2006 e 36/2003, ordinando contestualmente di provvedere ad eliminare le inosservanze riscontrate entro quindici giorni nei termini ivi meglio specificati.

Tutto ciò premesso, l'associazione esponente osserva quanto segue.

### *1. Sulla legittimazione all'invio della presente memoria*

Italia Nostra Onlus è la più antica associazione italiana di protezione ambientale, riconosciuta con d.P.R. 22 agosto 1958 n. 1111, portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, individuata ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986, iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 361/2000.

L'Associazione, che ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia, ha tra i propri scopi statutari quello di *“stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione”*.

Non può pertanto in alcun modo dubitarsi della legittimazione di Italia Nostra, nella qualità di associazione portatrice di interessi diffusi riconosciuta *ex lege*, a presentare la presente memoria, in considerazione delle sicure ripercussioni sull'ambiente, sul paesaggio, sul territorio e financo sulla salute che il progetto di cui si tratta è in grado di determinare (per tutti i motivi che saranno spiegato *infra*).

### *2. Sulla diffida di cui alla D.D. n. 4783 del 3 aprile 2019*

Nella diffida del 3 aprile 2019 citata in premessa, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha richiamato i risultati di una serie di accertamenti effettuati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Nucleo Operativo di Polizia ambientale di Livorno e da ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba nei mesi di dicembre 2018 e marzo 2019, all’esito dei quali sono state riscontrate le seguenti criticità:

- *“per quanto riguarda il corpo discarica: dall’ispezione visiva dei moduli 1, 2 e 3 è risultato che i moduli, che sono stati completati entro il 2010, non risultano ancora muniti di copertura temporanea o definitiva. L’unica superficie della porzione nord che risulta impermeabilizzata è quella esterna, corrispondente ai moduli 7 e 8 della discarica Rimateria, la cui variante, approvata con DGRT n.761/2016, autorizza la coltivazione in appoggio alla discarica Lucchini;*
- *per quanto riguarda la gestione del percolato: in base alle verifiche effettuate è risultato che il sistema di gestione del percolato non è attivo, né presidiato. Allo stato attuale il percolato prodotto risulta confinato all’interno del sistema dei pozzi e delle vasche adibite alla sua raccolta e stoccaggio. E’ tuttavia necessario che sia ripresa il prima possibile la corretta gestione, così come definita nell’atto autorizzativo; che sia smaltito il percolato attualmente presente nei pozzi e nelle vasche, siano ripristinati e adeguatamente mantenuti i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico. È infine necessario che siano ripristinati i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche di stoccaggio;*
- *per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche: è stato evidenziato quanto segue: “secondo l’atto autorizzativo le acque meteoriche della discarica e dei piazzali pavimentati sono drenate verso una vasca di raccolta e decantazione da 500 m<sup>3</sup> che scarica nel fosso Corniaccia [Cornia Vecchia]. Lo scarico deve rispettare la tab 3, all. 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Considerato che la vasca da 500 m<sup>3</sup> è attualmente fuori esercizio, in quanto è stata posta sotto sequestro dal 9 maggio 2018 su richiesta della Guardia Costiera [con il relativo scarico Cornia Vecchia], si ritiene necessario che il gestore valuti la natura delle acque meteoriche dilavanti l’area circostante la discarica e, nel caso si tratti di acque meteoriche contaminate, dovrà individuare e realizzare un sistema di raccolta e trattamento conforme al DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i. Questo nel rispetto del punto 3.5.3 dell’Allegato tecnico all’Atto Autorizzativo (A.D. n. 276/2007)”;*

- *per quanto riguarda il controllo documentale: a seguito della mancata consegna della seguente documentazione, richiesta sia a Rimateria spa sia a Lucchini in as: 1. Relazioni annuali riferite alle attività di controllo e gestione dell'installazione degli anni 2016 e 2017; 2. Formulari di trasporto del percolato prodotto dalla discarica relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; 3. Registri di carico e scarico anni 2016, 2017 e 2018; 4. Analisi di caratterizzazione del percolato relativi agli anni suddetti; ARPAT dip.to Piombino – Elba ha relazionato quanto segue: “considerato quanto emerso dal controllo amministrativo risulta il mancato rispetto dell'autorizzazione AIA in quanto risulta non applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo. E' necessario che siano ripristinati il prima possibile tutte le attività di controllo e monitoraggio a carico del gestore così come riportati nell'atto autorizzativo”.*

Come dato vedere, le criticità appena richiamate sono tali e tante da indicare una situazione della discarica ex – Lucchini di sostanziale abbandono.

Da ciò derivano immediate conseguenze sul procedimento di VIA in corso, imponendone l'immediata sospensione e/o archiviazione per carenza dei requisiti minimi di procedibilità.

Non si vede infatti come possa avere ulteriore seguito un procedimento di VIA avente ad oggetto un progetto che prevede di conferire rifiuti in sormonto (fino al raggiungimento della quota massima dell'adiacente discarica RiMateria), sopraelevando così di circa 15 metri una discarica chiusa (la ex - Lucchini) in cui:

- la maggior parte dei moduli sono ancora scoperti e privi di ogni forma di impermeabilizzazione;
- il sistema di gestione del percolato non è attivo né presidiato;
- le acque meteoriche dilavano liberamente senza essere intercettate né trattate in alcun modo;

- una vasca ed il relativo scarico sul Cornia Vecchia (recettore finale così individuato anche nel progetto attualmente sottoposto a VIA) è sotto sequestro;
- tutti gli incombeni di carattere documentale sono negletti da anni;
- il piano di monitoraggio e controllo non è stato minimamente applicato.

Ciò non è ammissibile, stante la gravissima inottemperanza agli obblighi di legge il cui rispetto costituisce un pre-requisito sostanziale per la stessa ammissibilità di una domanda di VIA che abbia ad oggetto la coltivazione in sormonto di una discarica chiusa.

Ci si riferisce, tra l'altro:

- all'art. 1 co 1 del D. Lgs 36/2003, a mente del quale il decreto medesimo prevede *“requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”*;
- al punto 2.4 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003: *“2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 2.4.1. I criteri generali. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di*

*drenaggio del percolato, e durante la fase postoperatoria anche mediante copertura della parte superiore”.*

Considerato lo stato in cui versa la discarica ex Lucchini, le disposizioni che precedono (solo per citarne alcune, tra le tante, contenute nel D. Lgs. 36/2003) impediscono da sole il conferimento di nuovi rifiuti sulla verticale della discarica medesima (sopralzo) non potendo, per le ragioni sopra illustrate e motivate, essere rispettati i requisiti tecnici minimi attualmente vigenti.

Peraltro, trattandosi di discarica preesistente al D. Lgs. 36/2003, è lecito dubitare che la vasca rispetti sui fianchi e sul fondo i requisiti ivi previsti, ciò che determina l'ulteriore criticità data dal fatto che il percolato dei rifiuti relativi al sopralzo sulla discarica esistente determinerà un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

A nulla rileva, a questo proposito, l'eventuale realizzazione di opere di separazione tra il corpo della vecchia discarica e il sopralzo (cosa che peraltro era stata prevista anche nella variante 4 così come modificata nel 2017 per l'impermeabilizzazione della sponda della discarica ex- Lucchini e che, pur costituendo una esplicita prescrizione dell'AIA, non è mai stata realizzata a norma di legge).

Nessun pacchetto di chiusura e impermeabilizzazione è infatti in grado di consentire l'abbancamento di nuovi rifiuti al di sopra di una discarica che non rispetti le specifiche di cui al D. Lgs. 36/2003 (v. così ARPA Lombardia, verifica resa nel novembre 2018 in ottemperanza all'ordinanza TAR Piemonte n. 485/2018).

Sotto altro profilo, giova ricordare che quelli sopra passati in rassegna sono illeciti in relazione ai quali, come chiarito anche nella diffida in

parola, ARPAT ha trasmesso all'A.G. la comunicazione di notizia di reato, con tutte le conseguenze del caso.

### *3. Sulla riunione del Nucleo regionale di VIA del 24 gennaio 2018 e sulle integrazioni depositate dalla proponente il 28.2.2019*

Si è visto in premessa come nella prima seduta del 24.1.2019 il Nucleo regionale di VIA (d'ora in avanti più semplicemente "Nucleo"), accertata la persistenza di numerose criticità, ha concesso alla proponente un termine di ulteriori 30 giorni per la produzione di documentazione integrativa, documentazione che RiMateria spa ha depositato in data 28 febbraio 2019.

Come avremo modo di vedere *infra*, tale documentazione non è affatto idonea a soddisfare i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Nucleo.

Oltre ed indipendentemente da ciò, deve essere tuttavia contestata preliminarmente l'illegittimità del nuovo termine concesso: l'art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/2006 prevede infatti che nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'istanza "*si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*" (trattasi di obbligo imperativo, rispetto al quale nessun margine di discrezionalità è lasciato alla P.A.).

Nel caso di specie, dopo aver verificato che la documentazione integrativa depositata dalla proponente non ha soddisfatto sostanzialmente neanche una delle richieste di modifica e integrazione degli elaborati progettuali avanzate dal Settore VIA in data 28 agosto 2018, piuttosto che respingere l'istanza di RiMateria e archiviare la pratica come avrebbe dovuto, il Nucleo ha concesso un nuovo termine

per il deposito di ulteriore documentazione modificativa e integrativa, in manifesta violazione dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006.

C'è di più.

Nonostante le richieste fossero tali e tante da imporre come minimo una nuova consultazione del pubblico, il Settore VIA ha pubblicato la documentazione integrativa senza riaprire il termine per il deposito di osservazioni (cosa che - beninteso - non avrebbe sanato il vizio or ora contestato, ma avrebbe almeno consentito ai portatori di interesse di potersi esprimere sulle nuove integrazioni).

Quanto al merito della documentazione integrativa depositata da RiMateria il 28.2.2019, non essendo stato concesso – come detto – alcun termine per il deposito di osservazioni, questa difesa non ha la possibilità di affrontare nel dettaglio ogni singolo elaborato integrativo.

Anche soltanto allo scopo di dimostrare l'assoluta inidoneità della documentazione depositata dalla proponente a soddisfare le integrazioni e i chiarimenti richiesti, vale la pena tuttavia rappresentare quanto segue (ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività).

Si farà riferimento al documento del 25.2.2019 intitolato *“integrazioni e chiarimenti in riferimento al verbale della seduta del Nucleo VIA del 24.1.2019”*.

Pag. 6 – punto 2

Al punto 2 del verbale della seduta del Nucleo del 24.1.2019 si afferma che la documentazione integrativa prodotta da RiMateria il 9.11.2018 risulta ancora carente di specifiche forme di mitigazione, ritenute *“indispensabili al fine di alleggerire l'impatto visivo/percettivo dato dall'aumento dell'altezza della discariche che potrebbe incidere negativamente sulla comunità residente nell'area e sull'attrattività turistica del territorio”*.

In disparte ogni considerazione sul fatto che un sopralzo di siffatta entità è intrinsecamente incompatibile con le esigenze di tutela della comunità residente e dell'attrattività turistica del territorio, dato che la conformazione dell'area sarà trasformata per sempre modificando irreversibilmente lo *skyline* ed i con visivi attualmente esistenti, ciò che rende vana ogni possibile forma di mitigazione, certo non possono essere ritenute accettabili le integrazioni fornite dalla proponente alla pag. 6 del documento in esame.

RiMateria, sul punto, si limita infatti a rinviare alla documentazione depositata nel novembre 2018 nella quale sarebbero riportati *“i foto-inserimenti delle opere comprensivi degli interventi previsti nel piano di ripristino ambientale oggetto della presente istanza”*.

Senonché, detta documentazione è proprio quella sulla quale il Nucleo si è già espresso nella seduta del 24 gennaio 2019 non ritenendola soddisfacente; il solo fatto che la proponente limiti i suoi chiarimenti al richiamo della documentazione già depositata impone l'immediata archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Pagg. 7 e 8 - punto 3

A proposito del chiarimento richiesto nel punto 3 del verbale della seduta del 24.1.2019, avente ad oggetto la linea di scarico fino al recettore finale (Fosso Cornia Vecchia) di cui il Nucleo chiede di dimostrare la sostenibilità ambientale degli apporti di progetto al fine di verificare che lo scarico non produca fenomeni erosivi o di instabilità delle sponde e delle opere idrauliche presenti, la proponente così risponde: *“si conferma che ad oggi RiMateria non è titolare della linea di scarico in oggetto e che, come*

*indicato nel parere ARPAT, nella prosecuzione del procedimento autorizzativo una volta acquisita la titolarità della vasca e dello scarico saranno verificato lo stato attuale e le caratteristiche dello stesso e sarà presentata la documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio dell'ALA dell'impianto".*

Detta dichiarazione confligge nettamente con quanto affermato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno prot. 0053531.14-12-2018, in atti regionali n. 571625 del 18/12/2018 (richiamata nella diffida del 3 aprile 2019 sopra illustrata), con la quale si ritiene RiMateria responsabile (in quanto “*gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica*”) delle criticità riscontrate nella discarica ex – Lucchini, tra le quali figura proprio la vasca ricevente le acque meteoriche dilavanti la superficie della discarica in parola ed il relativo scarico nel Fosso Cornia Vecchia, sequestrati entrambi in data 09/09/2018 in quanto il citato scarico “*non rispettava i limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/2006, avendo rilevato un valore di pH pari a 12,2*”.

Pag. 10 – punto 6

A proposito del punto 6 del verbale del Nucleo, riguardante la richiesta di una lunghissima serie di chiarimenti sulla valutazione di incidenza (la quantità di integrazioni richieste è tale da dimostrare, da sola, la persistenza di pesanti criticità irrisolte nella documentazione della proponente, ciò che imponeva al Nucleo - come richiesto dall'art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/2006 - di respingere la domanda di RiMateria ed archiviare il procedimento già alla seduta del 24 gennaio), la proponente rinvia ancora una volta alla documentazione già depositata

nel novembre 2018, rifiutando così di rispondere alla nuova richiesta di integrazioni.

Alla pag. 10 del documento in analisi, è RiMateria stessa infatti ad affermare che il documento depositato il 28 febbraio 2019 (*“Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze sulla ZSC/ZPS Orti di Bottagone - Allegato alla Relazione di valutazione di incidenza”*), all’asserito scopo di fornire risposta alla nuova richiesta integrazioni richieste sulla valutazione di incidenza, *“non aggiunge ulteriori informazioni a quanto riportato nel corpus documentale citato”*.

Ancora una volta è sufficiente tale omissione, da sola, ad imporre l’archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Pag. 11 - punto 7

Così il punto 7 del verbale della seduta del 24 gennaio : *“il PRB prevede, tra l’altro che le discariche di rifiuti non pericolosi non debbano ricadere in Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto. Considerato che la definizione del centro abitato è competenza del Comune, si raccomanda una verifica”*.

Sul punto, è sorprendente l’evasività della risposta di RiMateria: *“Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica”* (pag. 11).

Detta affermazione desta vivissimo stupore – ed è meritevole della **più severa censura** da parte dell’amministrazione decidente – se si considera che a meno di 500 metri dall’area di progetto è presente non uno, ma addirittura due centri abitati: Montegemoli e Colmata.

La classificazione di Montegemoli come centro abitato la si trova nella tavola P6A del Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino.

Oltre a ciò, per quanto qui interessa a rilevare è anche - e soprattutto - il piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana, che all'Allegato di piano n. 4 punto 2.3.1. co. 23 prevede espressamente l'impossibilità di realizzare discariche nelle aree in *“Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto”*.

Come dato vedere, la definizione di centro abitato non è quindi di competenza del Comune, come erroneamente affermato dal Nucleo, ma è già data dalla pianificazione di settore, che rinvia al Codice della strada, a mente del quale (art. 3 co. 1 n. 8) è da considerarsi centro abitato (e ciò, indipendentemente dalla delimitazione ad opera del Comune di cui all'art. 4 del Codice) l'*“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

Ebbene, ad avere tali caratteristiche non è soltanto il centro abitato di Montegemoli, ma anche quello di Colmata, costituito da un gruppo di edifici raggruppati tra loro e delimitato lungo le vie di accesso dai segnali d'inizio e fine; i fabbricati che lo compongono sono inoltre sicuramente più di venticinque e sono altresì presenti aree ad uso pubblico.

La definizione di “centro abitato” è stata data in molteplici occasioni anche dalla giurisprudenza amministrativa, che l'ha distinto dal “nucleo abitato” nei seguenti termini: *“in mancanza di una definizione legislativa di*

*"centro abitato", per esso può ragionevolmente intendersi una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, con servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione per una forma autonoma di vita sociale, mentre "nucleo abitato" è una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Pertanto, non può considerarsi centro abitato, bensì semplicemente nucleo abitato e come tale non perimetrabile, un aggregato di case pur continuo e con interposte strade e piazze, che tuttavia non costituiscano luogo di raccolta per mancanza di servizi o esercizi pubblici"* (v. così, *ex plurimis*, TAR Marche Sez. I n. 259 del 15 aprile 2016).

Ebbene, sia a Montegemoli e che a Colmata (centri in cui vivono e lavorano complessivamente centinaia di persone) sono presenti inequivocabilmente servizi ed esercizi pubblici tali da costituire la condizione per una forma autonoma di vita sociale: si va dall'autolavaggio al carrozziere, dal ristorante alla falegnameria; dal rivenditore al dettaglio di prodotti per la nautica al rivenditore di pesce; dal distributore di benzina al rivenditore di automobili; il tutto, servito da tutte le opere di urbanizzazione tipiche di un centro urbano e anche da numerose fermate dell'autobus (una delle quali è segnalata anche su Google Earth come "Colmata centro").

Vale la pena di ricordare che il procedimento di VIA è finalizzato ad affrontare, ed esaurire, tutti gli aspetti connessi alla localizzazione dell'opera in progetto: è in questa sede (e in nessun'altra) che deve essere pertanto verificata la conformità del progetto con i criteri localizzativi di

cui alla normativa ed alla pianificazione di settore (sulla legittimità del giudizio di compatibilità ambientale negativo, per contrasto dell'impianto di recupero rifiuti con le distanze di sicurezza dalle abitazioni previste dal Piano regionale dei rifiuti, si veda *TAR Veneto, 20 febbraio 2017 n. 179*).

Considerata l'acclarata incompatibilità della localizzazione delle opere in progetto con l'Allegato 4 al Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, punto 2.3.1. co. 23, si insiste per l'archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La questione della strettissima vicinanza di numerose abitazioni (oltre ed indipendentemente dalla loro qualificazione come centro abitato) all'area di progetto (giòva ricordare: a partire da meno di 200 metri) rileva anche sotto altro profilo.

I progettati impianti rientrano infatti tra le industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe, per essere iscritti nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe devono essere *“isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”*, a meno che la proponente non *“provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*.

Nel caso di specie la proponente non ha portato la benché minima prova che gli impianti progettati (invero giganteschi) non siano di nocimento per il vicinato, ciò che impedisce al Settore VIA di rilasciare il nulla osta localizzativo sotto il profilo della compatibilità ambientale (si ricorda che il tema degli effetti dell'opera sulla salute umana è stato messo al centro della valutazione di impatto ambientale in sede di riforma di cui al d. lgs.

104/2017 data l'introduzione, nella definizione di “*impatti ambientali*” contenuta nella lettera c) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto, anche su “*popolazione e salute umana*”).

Sotto ulteriore profilo, al di là della classificazione dell'impianto come industria insalubre di prima classe, in presenza di gravi rischi per la salute dati dalle emissioni causate dall'impianto, data la straordinaria vicinanza delle abitazioni, l'amministrazione è comunque ad adottare idonee iniziative di tutela in via cautelare in ossequio al cd. principio di precauzione, prima ancora che ai principi del buon *agere* amministrativo (di cui il principio di precauzione è corollario, rientrando tra i principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 co. 1 l. 241/1990, per effetto della sua derivazione comunitaria, oltre ad essere espressamente codificato dagli artt. 3 ter e 301 D. Lgs. 152/2006).

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - in ossequio al principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio “*obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente*” (v. così Tar Campania, Napoli, 14 luglio 2011, n. 3825. In termini Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C- 248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, *Bluhme*; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304.).

Per quanto l'applicazione, da parte della pubblica amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di un'adeguata base scientifica, a fronte di una situazione di

pericolo anche “*potenziale o latente*” che incida “*significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo*” (Cons. Stato, 10 settembre 2014 n. 4588), l’onere probatorio sull’innocuità del progetto spetta in via esclusiva alla proponente (inversione dell’onere della prova).

Nel caso di specie, RiMateria nulla ha fatto per soddisfare tale onere; preso atto degli interessi in gioco (dal punto di vista ambientale e della tutela della salute) e dei profili di rischio insiti nel progetto proposto, il Settore VIA è tenuto pertanto per ciò solo ad applicare il principio di precauzione rilasciando giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Con l’ulteriore precisazione che, oltre al Settore VIA, il tema della localizzazione di industrie insalubri interessa direttamente anche il Sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria locale (ed è per questo motivo che la presente è inviata anche al Sindaco di Piombino).

Come noto, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), il Sindaco è l’autorità istituzionalmente competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere danni o pericoli per salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica (principio generale ribadito dagli artt. 50 e 54 TUEL) derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri; il Sindaco stesso è titolare di una ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta la localizzazione dell’impianto, sia in epoca successiva, al fine di disporne lo sgombero (*cf. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 67 del 05-02-1985*).

In conclusione, vale la pena di ribadire che quelli che precedono sono soltanto alcuni tra i molteplici profili di inammissibilità/improcedibilità/illegittimità che caratterizzano il progetto sottoposto a VIA, scelti a campione tra i tanti ritenendoli

comunque sufficienti - ognuno per se - ad imporre il giudizio di compatibilità ambientale negativo e/o l'archiviazione del procedimento.

#### *4. Sulle controdeduzioni alle osservazioni*

Ad ulteriore dimostrazione – se mai ve ne fosse il bisogno – della sorprendente superficialità con la quale la proponente ha affrontato il procedimento di VIA, giunge anche il documento del 21 gennaio 2019 intitolato “*Controdeduzioni alle osservazioni?*”.

In realtà, lungi dal fornire controdeduzioni alle nuove osservazioni del pubblico depositate a seguito dell'avviso di pubblicazione integrazioni del 12.11.2018, in detto documento la proponente - esattamente come ha fatto con le richieste di integrazioni, come dimostrato nel punto che precede – si è limitata a rinviare sistematicamente alle controdeduzioni già depositate con riferimento alle osservazioni versate in atti in occasione della prima pubblicazione.

L'*escamotage* utilizzato è stato quello di sostenere che le nuove osservazioni del pubblico non sono state rivolte alle modifiche o integrazioni depositate dalla proponente nel novembre 2018, ma si sono limitate a riformulare concetti “*già espressi*” nelle osservazioni originarie.

Così non è.

Come sarà possibile agevolmente verificare, tutte le osservazioni in questione sono state infatti puntualmente rivolte alle integrazioni depositate dalla proponente il 9 novembre 2018, con ricchezza di spunti argomentativi e dettagli che avrebbero meritato di essere adeguatamente controdedotti.

Così non è stato, con conseguente svilimento della fase di partecipazione del pubblico di cui all'art. 24 comma 4 D. Lgs. 152/2006, ciò che vizia insanabilmente l'intera procedura.

#### 5. *Richiesta di inchiesta pubblica/sintetico contraddittorio*

L'associazione esponente chiede che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

\*\*\*

Tutto ciò premesso l'associazione esponente, per il tramite degli scriventi legali,

**diffida**

- **Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. pro tempore, in via preliminare,** preso atto delle insanabili criticità e dei profili di mancato rispetto dell'AIA n. 276/2007 contestati a RiMateria nella D.D. Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana n. 4783 del 3 aprile 2019, rettificata con D.D. n. 5515 dell'11 aprile 2019, i cui effetti si ripercuotono direttamente sul progetto sottoposto a VIA per tutti i motivi illustrati in narrativa, considerato altresì che la proponente non ha fornito le integrazioni richieste e non ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni del pubblico, a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad archiviare il relativo procedimento, così come previsto dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006;

- Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore* **e tutte le altre amministrazioni in intestazione**, in persona dei *ll.rr. pro tempore*, ognuna per quanto di rispettiva competenza, *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da RiMateria spa è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che il progetto presenta insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver controdedotto alle osservazioni del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le altre amministrazioni).

L'Associazione esponente **diffida** inoltre il predetto Settore VIA unitamente al **Sindaco di Piombino**, nella qualità quest'ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel rispetto dei poteri/doveri imposti dall'art. 216 e 217 del T.U.L.S., a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto, di numerosissime abitazioni, per tutti i motivi sopra esposti.

\*\*\*

Nella denegata ipotesi in cui il procedimento di VIA dovesse avere ulteriore seguito, l'associazione esponente chiede che, ai sensi degli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

L'esponente chiede infine che le presenti osservazioni siano pubblicate sul sito web dedicato alla procedura e che **- data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda – siano acquisite agli atti della prossima riunione del Nucleo Regionale VIA.**

Rappresenta inoltre la volontà di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute del Nucleo Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Cordiali saluti

Orbetello – Roma, 22 maggio 2019

Avv. Ilenia Miranda

Avv. Michele Greco

**STUDIO LEGALE  
GRECO**  
**MAGISTRATURE SUPERIORI**

---

Orbetello-Roma, 23 maggio 2019

Spett.le  
**Regione Toscana**  
**Settore VIA – VAS - opere pubbliche**  
**di interesse strategico regionale**  
**Nucleo Regionale VIA**  
**Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [alessio.nenti@regione.toscana.it](mailto:alessio.nenti@regione.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Direttore Direzione Ambiente ed Energia**  
**Dr. Edo Bernini**  
Mail: [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Sindaco *pro tempore* del Comune di Piombino**  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)  
Mail: [sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)

**Regione Toscana**  
**Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**  
**Att.ne Dr. Ing. Andrea Rafanelli**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Comune di Piombino**  
in persona del Sindaco e l.r. *pro tempore*  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**ARPAT**  
**Area Vasta Costa**  
**Dipartimento di Piombino-Elba**  
**Att.ne Responsabile**  
Mail: [g.sbrilli@arpat.toscana.it](mailto:g.sbrilli@arpat.toscana.it)  
PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**  
**Dipartimento Prevenzione di Piombino**  
**Att.ne Responsabile Dr. Barbieri**  
Mail: [ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it)  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno**  
Mail: [cplivorno@guardiacostiera.gov.it](mailto:cplivorno@guardiacostiera.gov.it)  
PEC: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO: Italia Nostra Onlus /Regione Toscana – procedimento di VIA su progetti proposti da RiMateria Spa – memoria/diffida ex art. 9 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii.**

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico di **Italia Nostra Onlus** (C.F. 80078410588; P.I. 02121101006), con sede in Roma, viale Liegi, 33, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, alla quale Associazione la presente è consegnata per essere fatta propria e inviata alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro soggetto interessato, si *osserva* quanto segue.

\*\*\*

### *1. Rinvio alla precedente memoria-diffida*

Per il giorno 27 maggio 2019 è prevista la nuova seduta del Nucleo VIA.

Si chiede pertanto che la precedente memoria a firma dello scrivente legale del 22 maggio 2019 (i cui contenuti devono essere ritenuti qui integralmente richiamati e trascritti) sia discussa e valutata in ogni suo punto, con particolare riferimento alle censure di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA ivi sollevate.

La presente memoria è finalizzata invece a rappresentare nuove contestazioni sui pareri resi dalle amministrazioni sulle integrazioni depositate da Rimateria il 28 febbraio 2019 e sui “*nuovi approfondimenti*” depositati da Rimateria il 19 aprile 2019), contestazioni che dovranno essere parimenti valutate alla seduta del 27 maggio 2019.

*2. Nota Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8 aprile 2019 - tavola sulle distanze allegata: erronea misurazione - travisamento dello stato dei luoghi - difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione del Piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana - allegato 4 punto 2.3.1. comma 23 - violazione e falsa applicazione dell'allegato 1 punto 1.1. del D. Lgs. 36/2003 - violazione e falsa applicazione dell'allegato a punto 1.1. lettera a) Direttiva 1999/31/CE*

Con la nota prot. 0153334 dell'8 aprile 2019, a proposito del criterio escludente riguardante la fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati, il Comune di Piombino afferma che “*detto criterio escludente risulta rispettato, come si evince dalla tavola allegata al presente parere*”.

Sennonché, com'è evidente *ictu oculi*, la misurazione rappresentata nella tavola in parola è **erronea**, essendo le distanze dai centri abitati state misurate tracciando un cerchio (che si afferma avere un raggio di 500 metri) il cui centro corrisponde con il centro dell'area Li53 (destinata ad accogliere uno degli interventi di cui in progetto, e in particolare la nuova discarica).

In realtà, il piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana, all'allegato di piano n. 4 punto 2.3.1. co. 23, prevede espressamente l'impossibilità di realizzare discariche in *“Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto”*.

A stabilire che, nella misurazione delle distanze tra una discarica in progetto e le zone residenziali, debba farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde), è stato il TAR per il Piemonte con una sentenza depositata pochi giorni fa che costituisce un precedente specifico di cui la Regione Toscana non potrà non tenere conto.

Nell'annullare il provvedimento della Provincia di Biella recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di una discarica rientrante in area che non rispetta il criterio escludente dei 500 metri (esattamente come nel caso di specie), il giudice amministrativo piemontese - nel fornire un'interpretazione della normativa comunitaria e nazionale rispettosa del principio di precauzione perfettamente conforme a quella rappresentata da questa difesa nella memoria del 19 aprile u.s. - ha stabilito infatti che:

“[...] deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione “le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che “per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell’impianto” (v. così *TAR per il Piemonte, sentenza n. 574 del 13 maggio 2019*, che si allega).

Ciò significa che, a voler prendere per buono il metodo grafico utilizzato dal Comune di Piombino, il centro del cerchio non avrebbe dovuto essere collocato nel centro dell’area Li53, ma di volta in volta lungo tutto il perimetro dell’area di impianto.

Non solo.

Dato che il procedimento di VIA di cui si tratta non riguarda solo la realizzazione *ex novo* di una discarica nell’area Li53, ma anche un gigantesco ampliamento della discarica Rimateria (perché di questo si tratta, per quanto nel progetto si utilizzi il termine “*riprofilatura*”, molto

più suadente) che ricadrebbe in parte sopra la ex discarica Lucchini, la misurazione avrebbe dovuto coinvolgere anche il perimetro dell'intera area interessata dall'ampliamento in questione (ciò che non è avvenuto). Con l'ulteriore precisazione che, per "sito di ubicazione", come ha correttamente precisato il TAR per il Piemonte nella sentenza sopra richiamata, occorre riferirsi "*all'intera area dell'impianto*", e non "*alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti*".

Ebbene, procedendo alle misurazioni nei termini predetti (e cioè conformemente alle norme di legge ed alla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata), si vedrà che a rientrare nel raggio di 500 metri dal perimetro dall'area di impianto sono addirittura **due** centri abitati: Montegemoli e Colmata.

Il secondo punto del parere dell'8 aprile 2019 meritevole di contestazione riguarda la parte in cui il Comune di Piombino, a sostegno della propria precedente affermazione (e cioè che il criterio escludente della fascia di rispetto dei 500 metri non sarebbe integrato), richiama la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria dell'11.2.2019 tenutasi nel procedimento di AIA sul progetto "*quarta variante alle opera di chiusura della discarica di Ischia di Crociano*", nell'ambito della quale sono state previste una serie di prescrizioni al fine di ridurre l'impatto olfattivo.

Il richiamo è del tutto inconferente.

A nulla può rilevare, infatti, ai fini del presente procedimento (che ha ad oggetto la VIA sul progetto di una nuova discarica e di un nuovo ampliamento della discarica esistente, per un totale di milioni di metri cubi di nuovi conferimenti), la misura di mitigazione/prescrizione

apposta nell'ambito dell'AIA riguardante un procedimento i cui eventuali profili di illegittimità saranno valutati nelle sedi competenti e che, in ogni caso, niente ha a che vedere con quello di cui si tratta.

Il criterio escludente dato dall'area di rispetto dei 500 metri, di cui si è trattato sopra, come ben precisato dalla sentenza del TAR per il Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 allegata, prevede molto semplicemente che in presenza di elementi che integrino il fattore escludente in parola debba essere rilasciato giudizio **NEGATIVO** di compatibilità ambientale, non potendo certo - in presenza di un criterio escludente posto evidentemente a tutela della salute - essere utilizzate eventuali prescrizioni di mitigazione o contenimento, in special modo per quanto concerne l'impatto odorigeno.

Ancora sul parere dell'8 aprile 2019, rileva infine quanto precisato dal Comune di Piombino sui titoli concessori rilasciati a Rimateria dall'Agenzia del Demanio in sede di subentro a Lucchini spa, dai quali risulterebbero *“apposti vincoli concessori in ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione”*.

In particolare, quanto alla prima concessione, vi sarebbe il limite di *“esclusivo smaltimento di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche”*, mentre con riferimento alla seconda, il bene pare poter essere utilizzato solo per *“lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all'utilizzazione prevista dal RU del Comune di Piombino di cui all'art. 82 delle NTA”*.

Si chiede pertanto fin d'ora al Settore VIA, verificata la presenza dei predetti vincoli, di procedere all'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

### *3. Pareri ASL e ARPAT rispettivamente del 5 e 10 aprile 2019 – persistenza di criticità irrisolte e mancati chiarimenti*

Rinviando alla precedente memoria riguardo all'illegittimità del nuovo termine concesso dal Nucleo VIA a Rimateria nella prima seduta del gennaio 2019 al fine di presentare ulteriori integrazioni documentali, per violazione dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006 (nella parte in cui prevede che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'istanza “*si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*”), in questa sede sarà sufficiente rilevare che financo nell'ultimo parere del 10 aprile 2019, reso sulle integrazioni depositate da Rimateria il 27 febbraio 2019, ARPAT ha rilevato la persistente presenza di criticità irrisolte e mancati approfondimenti.

Anche solo per questo si impone l'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

Non solo.

Con riferimento all'impatto odorigeno, ARPAT afferma che “*le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m. sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento*”.

Letta in combinato disposto con la nota di ASL del 5 aprile 2019, nella quale si afferma che *“l’atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H<sub>2</sub>S più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m<sup>3</sup>. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall’inalazione di bassissime concentrazioni di H<sub>2</sub>S nell’aria e che può Generare sintomatologia psicoorganica di vario genere”*, la criticità contestata da ARPAT definisce un quadro di assoluta incompatibilità dell’intervento di cui in progetto con l’area di riferimento (considerata la ridetta presenza di ben 2 centri abitati a meno di 500 metri).

*4. Parere Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare del 15.4.2019 – carenza di istruttoria e di motivazione – errore sui presupposti – travisamento dei fatti - parere Genio civile del 2.4.2019: persistenti carenze*

Come già anticipato nella memoria del 19 aprile, nel punto 6 del verbale della prima seduta (tenutasi il 24.1.2019) il Nucleo VIA ha richiesto una lunghissima serie di chiarimenti sulla valutazione di incidenza a fronte dei quali la proponente, nella documentazione integrativa del 28 febbraio 2019, si è limitata a rinviare alla documentazione già depositata nel novembre 2018, rifiutando così di rispondere alla nuova richiesta di integrazioni.

Alla pag. 10 del documento in analisi, è RiMateria stessa infatti ad affermare che il documento depositato il 28 febbraio 2019 (*“Nota*

*sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze sulla ZSC/ZPS Orti di Bottagone - Allegato alla Relazione di valutazione di incidenza”*), all’asserito scopo di fornire risposta alla nuova richiesta integrazioni richieste sulla valutazione di incidenza, “*non aggiunge ulteriori informazioni a quanto riportato nel corpus documentale citato*”.

A fronte di tale circostanza, non si vede davvero come possa il Settore Tutela della natura e del mare della Regione Toscana, con il parere del 15 aprile 2019, sostenere che “*le integrazioni prodotte allo studio di incidenza presentato consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli habitat tutelati dalla ZSC/ZPS Orti di Bottagone*”.

E’ evidente l’illegittimità del predetto parere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti.

Quanto infine al parere del Genio Civile del 2 aprile 2019, anche in questa sede si ribadisce la persistente presenza di criticità irrisolte e necessità di integrazioni.

Ne dovrà conseguire l’immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

##### ***5. Approfondimenti depositati da Rimateria il 18 aprile 2019***

In quello che sembra un procedimento in cui la proponente tenta di imporre i tempi all’amministrazione, piuttosto che rispettare quelli (perentori) previsti dall’art. 24 del D. Lgs 152/2006, con nota del 18 aprile 2019 Rimateria ha depositato l’ennesima documentazione integrativa (e formulato addirittura ulteriori “*proposte integrative*”),

chiedendo un rinvio della seduta del Nucleo Via già fissata per il 23 aprile 2019, poi effettivamente concesso.

Per quanto, a ben vedere, la documentazione depositata dalla proponente il 18 aprile 2019 nulla cambi in ordine ai molteplici profili di criticità che - come si è visto sopra - ancora oggi le amministrazioni competenti continuano a contestare (ciò che dovrà portare, alla prossima seduta del 27 maggio, ad una declaratoria di improcedibilità del procedimento con conseguente archiviazione ovvero ad una giudizio negativo di compatibilità ambientale), si torna a ribadire che le produzioni in questione devono essere ritenute illegittime in quanto tardive e irrispettose dei termini (perentori) previsti dall'art. 24 D. Lgs. 152/2006, nel rispetto dei quali il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato già da tempo.

Precisato che ogni “proposta di integrazione” proveniente dalla proponente, dopo che il Settore VIA ha già concesso molteplici termini allo scopo violando la normativa di settore, deve ritenersi per ciò solo inammissibile, in conclusione, sia consentito richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla risibilità degli interventi proposti.

A fronte delle irrisolvibili criticità contestate da ASL e ARPAT a proposito dell'impatto olfattivo, la proponente propone infatti – insieme ad altre misure del tutto inefficaci e meramente di facciata – la *“costituzione di un panel di osservatori, da addestrare al riconoscimento dell'odore, in modo da segnalare prontamente eventuali maleodoranze”*.

La misura si commenta da sola, ed è addirittura offensiva, per tutti coloro che da anni convivono h24 con i miasmi provenienti dall'area della discarica, miasmi che con il progetto sottoposto a VIA

supererebbero in via definitiva la soglia della sostenibilità non solo ambientale, ma anche - e soprattutto - sanitaria.

#### *6. Ancora sulla sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019*

Nella precedente diffida si è fatto riferimento alla verifica (strumento ancor più “garantista” rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio - CTU - tipica del processo civile, essendo nella verifica l’accertamento compiuto da una P.A.) depositata da ARPA Lombardia in ottemperanza all’ordinanza TAR Piemonte n. 485/2018, resa nel giudizio riguardante i ricorsi RR.GG. nn. 1034-1035-1037-1038-1040-1041/2016 aventi ad oggetto l’ampliamento di una discarica, da realizzarsi conferendo in parte nuovi rifiuti in soprizzo e in parte realizzando una nuova vasca adiacente a quella esistente (progetto sostanzialmente identico a quello oggi proposto da Rimateria).

Si sono anche richiamati i risultati della predetta verifica, la quale ha stabilito che non può essere consentito il conferimento di nuovi rifiuti sulla verticale (o anche utilizzando la spalla) di una discarica che non rispetta i requisiti di sicurezza di cui al D. Lgs. 36/2003, dato il rischio di contaminazione delle acque sotterranee che tale progetto comporta senza poter rilevare in alcun modo, in senso contrario, l’eventuale realizzazione di opere di separazione tra il corpo della vecchia discarica e il soprizzo.

Ebbene, con la già richiamata sentenza n. 574 del 13 maggio 2019 il TAR per il Piemonte, nell’accogliere i ricorsi introduttivi del giudizio, ha fatto proprie le conclusioni del verificatore ARPA Lombardia predette,

annullando così il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'AIA rilasciati dalla Provincia di Biella proprio perché la discarica preesistente,

“essendo stata costruita prima dell’entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l’inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché “i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la “falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata” (cfr. all. 1).

Anche sotto questo profilo, i principi stabiliti nella predetta sentenza non potranno essere ignorati dal Settore VIA della Regione Toscana, dal momento che il progetto di Rimateria che ci impegna è sostanzialmente identico (*mutatis mutandis*) a quello bocciato dal TAR per il Piemonte (cfr. all. 1).

\*\*\*

Tutto ciò premesso l’Associazione esponente, per il tramite degli scriventi legali,

**diffida**

- **Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. pro tempore, in via preliminare, a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad**

archiviare il relativo procedimento, per tutti i motivi rappresentati in narrativa;

- Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore* **e tutte le altre amministrazioni in intestazione**, in persona dei *ll.rr. pro tempore*, ognuna per quanto di rispettiva competenza, *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da RiMateria spa è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che il progetto presenta insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver controdedotto alle osservazioni del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le altre amministrazioni).

L'Associazione esponente, contestualmente,

**diffida**

il predetto Settore VIA unitamente al **Sindaco di Piombino**, nella qualità quest'ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel

rispetto dei poteri/doveri imposti dall'art. 216 e 217 del T.U.L.S., a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto, di numerosissime abitazioni, per tutti i motivi sopra esposti.

Infine, preso atto del macroscopico errore di misurazione contenuto nel parere Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8.4.2019, l'Associazione esponente

### diffida

il Comune di Piombino, in persona del Sindaco *pro tempore*, ad annullare in via di autotutela il predetto parere e a procedere con nuove misurazioni rispettose dei criteri di legge meglio descritti in narrativa (e ribaditi, da ultimo, nella sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 che si allega).

Dato che il 26 maggio p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, ovviamente le diffide che precedono devono intendersi come estese all'amministrazione entrante e al Sindaco che risulterà eletto.

\*\*\*

L'Associazione esponente chiede infine che anche le presenti osservazioni siano pubblicate sul sito web dedicato alla procedura e che **- data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda – siano acquisite agli atti della prossima riunione del Nucleo Regionale VIA.**

Rappresenta inoltre la volontà di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle

sedute del Nucleo Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Cordiali saluti

Orbetello-Roma, 23 maggio 2019


Avv. Ilenia Miranda

Avv. Michele Greco

In allegato:

1. sentenza TAR per il Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019

Pubblicato il 13/05/2019



N. 00574/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01034/2016 REG.RIC.  
N. 01035/2016 REG.RIC.  
N. 01037/2016 REG.RIC.  
N. 01038/2016 REG.RIC.  
N. 01040/2016 REG.RIC.  
N. 01041/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca n. 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi n. 3;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum:*

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segretaria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

*contro*

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

*nei confronti*

Asrab s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso n. 1034 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *‘Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente s.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del

Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*"; quanto al ricorso n. 1035 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:
- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto "progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.";
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;
- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti,

VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*; quanto al ricorso n. 1037 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”*;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel*

*sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1038 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *“Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1040 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e*

*denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'Assemblea consorziale del Cosrab n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto “*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*”;  
quanto al ricorso n. 1041 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto “*Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a., Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati,

con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di Asrab S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con i sei ricorsi indicati in epigrafe, tutti integrati da motivi aggiunti, i comuni di Santhià, Tronzano Vercellese e Cavaglià hanno chiesto l'annullamento delle determinazioni n. 751 e 752 del 18 luglio 2016 della Provincia di Biella con le quali è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale e rilasciata A.I.A. per l'ampliamento di due discariche esistenti in località Gerbido del Comune di Cavaglià.

Trattasi di discariche confinanti, originariamente autorizzate con A.I.A. n. 1523 del 20 giugno 2012 e A.I.A. n. 1871 del 27 luglio 2012, gestite l'una da A2A Ambiente s.p.a. (con conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori distretto) e l'altra da A.S.R.A.B. s.p.a. (destinata allo smaltimento dei rifiuti dell'area biellese che residuano dal pre-trattamento dei rifiuti urbani).

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di cinque nuovi settori sulle aree adiacenti alle discariche esistenti, di volumetria pari a 600.000 mq, di cui due settori di pertinenza di ASRAB e tre settori di A2A.

2. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Biella, sollevando eccezioni preliminari di varia natura e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, nonché le società controinteressate ASRAB s.p.a. e A2A Ambiente s.p.a. È inoltre intervenuta *ad opponendum* Valchiesa Ambiente s.r.l., esponendo di avere interesse connesso al giudizio poiché dovrebbe realizzare una discarica ricadente nella medesima area territoriale delle discariche oggetto di contestazione, con coincidenza delle falde interessate.

3. Ad esito dell'udienza camerale del 3 maggio 2017, con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017, i ricorsi indicati in epigrafe sono stati riuniti e l'esecutività dei provvedimenti impugnati è stata sospesa in via cautelare, ritenuta la sussistenza di profili di *fumus boni juris*.

4. A seguito dell'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, con ordinanza collegiale n. 485 del 26 aprile 2018, è stata disposta verifica, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori. In particolare, è stato nominato verificatore il Direttore Generale dell'A.R.P.A. Lombardia, al quale sono stati posti i seguenti quesiti:

*“Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, eseguite le necessarie verifiche sul campo, dica:*

*- l'esatta collocazione dell'impianto e la distanza dai nuclei abitati, nonché dai corsi d'acqua esistenti e dai pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idro-potabile, collocati sul territorio dei Comuni di Tronzano, Santhià e Alice Castello;*

*- premesso che l'area interessata è pacificamente qualificata come “area di ricarica della falda”, di cui una superficiale e l'altra profonda, dica il verificatore se l'analisi di rischio presentata dalla società che gestisce la discarica e vuole realizzare l'ampliamento, sia completa e aggiornata e presenti una specifica analisi di rischio, in particolare rispetto al pericolo di perdita di percolati dall'invaso; dica se i sistemi di protezione proposti per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi siano sufficienti ad escludere ogni rischio di contaminazione/infiltrazione;*

*chiarisca in particolare se:*

*- le misure di protezione proposte sono sufficienti ed idonee a tutelare la falda acquifera posta al di sotto dell'impianto, nonché ad escludere qualsiasi tipologia di rischio al sistema idrogeologico;*

*- il raddoppio dello spessore dello strato minerale a bassa permeabilità e l'inserimento del materassino bentonitico, nonché il sistema di sbarramento con triplo strato di impermeabilizzazione con dreni spia intermedi siano misure idonee in termini di efficienza e di durabilità, a sopportare i carichi che su di essi andranno a gravare, escludendo il rischio di rotture della geomembrana e quindi rischi di filtrazione di liquidi;*

*- la barriera artificiale prevista rispetti la normativa in materia (in particolare il D. lgs. 36/2003) e sia idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda;*

*- complessivamente se il progetto stesso sia stato redatto secondo buona tecnica”.*

Ciascuna della parti costituite ha nominato un consulente tecnico di parte, al fine di interloquire in contraddittorio con il verificatore, il quale ha depositato la propria

relazione nei termini assegnati.

5. Alla nuova udienza pubblica del 6 febbraio 2019, sentite le parti costituite, i ricorsi sono infine stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

6. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., deve confermarsi la riunione, disposta con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017 resa nel ricorso avente R.G. 1034/2016, dei ricorsi portanti i numeri di R.G. 1034/2016, 1035/2016, 1037/2016, 1038/2016, 1040/2016, 1041/2016, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi sono proposti da diversi comuni avversi i medesimi atti, coincidendo pertanto anche i soggetti resistenti e controinteressati.

7. I ricorsi e i motivi aggiunti proposti dai tre comuni propongono le medesime censure, sicché possono essere analizzati congiuntamente.

8. Preliminare all'analisi dei motivi di ricorso è lo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dai controinteressati e dalla Provincia resistente.

8.1. In primo luogo viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente in quanto *“i ricorrenti fondano interamente il proprio ricorso sull'asserita necessità di tutela della falda, che sostengono essere messa in pericolo dall'ampliamento della discarica; la controversia ha quindi per oggetto un'opera che si afferma influire sul regime qualitativo delle acque”*.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi degli artt. 141-144 r.d. n. 1775/1933 (T.U. acque), la speciale giurisdizione attribuita al Tribunale delle acque pubbliche sussiste quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque (ad esempio, atti di gestione ed esercizio delle opere idrauliche, atti di determinazione dei modi di acquisto dei beni necessari a realizzare tali opere) o comunque un provvedimento che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, sia suscettibile di incidere sul

regime giuridico del demanio idrico.

I ricorsi proposti non hanno affatto ad oggetto atti suscettibili di incidere sul regime giuridico del demanio idrico, né atti di gestione di opere idrauliche. L'eventuale interessamento ed inquinamento della falda sottostante l'area su cui insistono le discariche è una circostanza che non attiene affatto alla gestione del demanio idrico e al regime delle acque.

8.2. In secondo luogo, si eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi per non aver impugnato nei termini di legge il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 16 giugno 2016, ritenuto esso stesso provvedimento immediatamente lesivo.

L'eccezione trae origine dal fatto che, con l'abrogazione del comma 9 dell'art.14 ter della L. n. 241 del 1990 ad opera della novella del 2010, è venuta meno la struttura bifasica della formula procedimentale della conferenza di servizi decisoria, in cui alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza si aggiungeva la necessità di adozione di un provvedimento finale, conforme alla prima. Tale struttura aveva ingenerato incertezze interpretative in giurisprudenza in ordine alla individuazione dell'atto lesivo, indicato ora nel verbale conclusivo (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato n. 5708/2003), ora nel provvedimento finale del responsabile del procedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato n. 2417/2013).

L'eccezione è infondata in fatto.

Nel caso di specie, il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 16 giugno 2016 – di cui si assume l'onere di immediata impugnazione – non conteneva alcuna determinazione avente natura provvedimento, bensì si limitava ad effettuare la ricognizione delle posizioni espresse dai vari enti partecipanti alle varie riunioni della conferenza di servizi, sicché in capo ai comuni ricorrenti non può rinvenirsi alcun onere di immediata impugnazione del verbale predetto.

8.3. Inoltre, viene eccepita l'inammissibilità dei ricorsi per non essere gli stessi stati notificati a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in conferenza di servizi, da qualificarsi tutte quali parti necessarie del processo. Si contesta, in

particolare, la mancata notifica del ricorso ad A.R.P.A. Piemonte, al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Piemonte, all'A.S.L. Biella e a "Comuni Riuniti s.r.l."

L'eccezione è infondata.

Ritiene il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646, id., Sez. VI, 13 marzo 2010 n. 1248; id., Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488) che il gravame debba essere notificato non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, bensì solo a quelle che nell'ambito della Conferenza abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a enti i cui pareri (ancorché resi in conferenza di servizi) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (ad esempio in relazione a prescrizioni poi recepite nel provvedimento finale).

Nel caso di specie, nessuna delle determinazioni e prescrizioni inserite nei pareri resi dagli enti sopra indicati (alcuni dei quali acquisiti peraltro per silenzio assenso, quali quello del Corpo Forestale e della Regione) è oggetto di contestazione nei ricorsi, sicché gli enti indicati non devono considerarsi parti necessarie del presente processo.

Ulteriormente, quanto all'A.R.P.A. Piemonte, va precisato che la stessa non ha espresso alcun parere in sede di conferenza di servizi, ma ha reso il proprio contributo tecnico quale componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale e Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella. Avendo agito quindi l'A.R.P.A. solo nella veste di parte di un organo della Provincia, i ricorsi sono stati correttamente notificati alla sola Provincia e non anche ad

A.R.P.A.

8.4. Infine, è stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Comune di Santhià, sul cui territorio non ricadono le discariche oggetto dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Santhià ha partecipato alla Conferenza di Servizi, esprimendo parere negativo; ciò non comporta l'estinzione del potere di cura degli interessi dei quali è portatore, non subendo alcuna preclusione rispetto alla possibilità di far valere le illegittimità, sia formali che sostanziali, inerenti il provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 maggio 2012, n. 723).

Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione ad agire – che va valutata in astratto, a priori, sulla base di quanto allegato dalle parti – del Comune di Santhià, che si afferma portatore di un interesse rilevante e differenziato, estendendosi il suo territorio su un'area vicina a quella delle discariche e avendo in Comune con tale area la falda freatica.

9. Nel merito, i ricorsi sono articolati in plurime censure che, sinteticamente, possono essere ricondotte a due ordini di vizi: i primi attengono alla mancata partecipazione al procedimento autorizzativo da parte dei rappresentanti delle autorità d'ambito sul cui territorio sono realizzati gli impianti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2 d.lgs. 152/2006, in particolare l'A.T.O. delle acque, l'A.S.L. di Vercelli e la Soprintendenza per i beni archeologici; con il secondo gruppo di vizi si deduce l'illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, con particolare riferimento a:

- il contrasto con il piano di tutela delle acque della regione Piemonte (DCR del 13.3.2007 n. 117/10731);
- la compromissione del sistema idrico e nello specifico delle aree di ricarica della falda;
- la mancata valutazione di una possibile collocazione alternativa;
- il mancato rispetto delle distanze tra i confini dell'area e le zone residenziali e di

ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

- la non idoneità della barriera artificiale prevista in progetto ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante le discariche e la violazione del d.lgs. n. 36/2003;

- l'assenza di opere di mitigazione dell'impatto acustico per i residenti nelle vicinanze della discarica;

- la mancanza di un aggiornamento in materia di emissioni convogliate diffuse con riferimento al previgente atto autorizzativo.

10. Dei motivi sopra sintetizzati, avuto riguardo agli esiti della verifica disposta, sono fondati quelli attinenti a eccesso di potere per (i) difetto di istruttoria in ordine a una non corretta valutazione delle distanze da nuclei abitati e per (ii) difetto di istruttoria per omessa valutazione dell'idoneità della barriera artificiale e delle misure di protezione previste in progetto ad escludere rischi al sistema idrogeologico.

I restanti motivi di censura, in quanto assorbiti, non saranno oggetto di analisi per ragioni di economia processuale.

11. Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in *“aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500*

*metri dal punto di scarico dei rifiuti”.* Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: *“presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”.*

Secondo l’interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione *“le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.*

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (*Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.*

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell’impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame.

Inoltre, alla luce delle risultanze della verifica, nel caso di specie, il perimetro dell’impianto è l’unico punto di riferimento certo per la misurazione delle distanze, non potendo comunque rilevare il bordo vasca del progetto: ciò poiché il verificatore ha accertato l’esistenza di una difformità tra *“i punti del poligono riportati negli atti autorizzativi”* e quelli del progetto, ciò che può determinare una

*“nuova vasca più ampia di diversi metri rispetto alle tavole di progetto”* (pag. 12 della relazione del verificatore). Anche per tale ragione, quindi, la misurazione dal perimetro dell’impianto è l’unica effettuabile nel caso di specie.

12. Anche la censura di eccesso di potere per omessa/erronea valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica è fondata.

Deve essere considerato quanto accertato dal verificatore in ordine alla barriera artificiale prevista in progetto e al mancato rispetto del d.lgs. n. 36/2003 (allegato 1, punto 1.2) e alle modalità di sopralzo (conferimento dei rifiuti in verticale sulla discarica già esistente) previste in progetto.

Da un punto di vista tecnico, il verificatore di A.R.P.A. Lombardia ha considerato che *“le impermeabilizzazioni di fondo e delle pareti delle discariche oggetto del ricorso rispondono ai requisiti del D.lgs 36/03, entro i margini tecnici discrezionali che lo stesso D.lgs ha attribuito alle Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni”*. Tuttavia, ha rilevato che *“le configurazioni delle due discariche ASRAB e A2A non sono identiche e sono tra loro interdipendenti in quanto la discarica della ditta ASRAB è separata da quella della ditta A2A da un setto di separazione [...] e che, come da relazione tecnica di accompagnamento ai progetti, “per consentire l’utilizzo più efficace e funzionale del sito, le due discariche devono essere ampliate contestualmente”*.

Ha poi evidenziato che *“mentre la discarica ASRAB non prevede lo smaltimento di rifiuti sulla preesistente discarica, quella di A2A invece prevede l’impermeabilizzazione anche dell’argine di separazione tra le nuove e le vecchie vasche (Vedi Immagine 828) e lo smaltimento di rifiuti sulla discarica già realizzata e in uso (Vedi Immagine 929), area che in Tavola 1 – Ubicazione delle discariche è stata denominata sopralzo”*.

Tra i nuovi rifiuti di A2A Ambiente e quelli preesistenti è stato previsto che venga mantenuto il telo in HDPE da 1,5 mm già utilizzato nel capping provvisorio, raccordandolo mediante estrusione con i teli in HDPE da 2 mm provenienti dal

fondo delle due discariche.

Secondo l'analisi del verificatore, immune a parere del Collegio da vizi logici e quindi ritenuta condivisibile a pieno, *“tale accorgimento tecnico [...] è irrilevante per gli obiettivi che si prefigge, in quanto: 1) Il telo provvisorio dello spessore di 1,5 mm è già stato posto in opera da tempo e pertanto già sottoposto alle intemperie e ai raggi UV, dunque non vi sono garanzie della sua integrità e delle sue caratteristiche prestazionali; 2) Tale telo è appoggiato sui rifiuti preesistenti e su di essi passeranno i mezzi d'opera (autocarri e compattatori) per scaricare e addensare i nuovi rifiuti, nonché verrà caricato di nuovi rifiuti. Appare pertanto assolutamente pacifico che i rifiuti sottostanti cederanno in modo differenziale e le parti acuminate/taglienti si infileranno nel telo da sotto e probabilmente anche da sopra. Altresì si genereranno con il tempo delle contropendenze”*.

Il verificatore ha poi evidenziato che la discarica pre-esistente di A2A Ambiente, essendo stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l'inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché *“i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”*; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la *“falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata”*.

13. Nei limiti di quanto sopra esposto, i ricorsi e i motivi aggiunti sono fondati.

14. In ragione della complessità tecnica della questione, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di verifica, poste a carico delle parti soccombenti, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone le spese di verifica, da liquidarsi con separato provvedimento, in parti uguali a carico della Provincia di Biella, di A2A Ambiente s.p.a. ed A.S.R.A.B. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Riso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Patelli**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**

**STUDIO LEGALE  
GRECO**  
**MAGISTRATURE SUPERIORI**

---

Orbetello – Livorno, 22 maggio 2019

Spett.le  
**Regione Toscana**  
**Settore VIA – VAS - opere pubbliche**  
**di interesse strategico regionale**  
**Nucleo Regionale VIA**  
**Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [alessio.nenti@regione.toscana.it](mailto:alessio.nenti@regione.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Direttore Direzione Ambiente ed Energia**  
**Dr. Edo Bernini**  
Mail: [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Sindaco *pro tempore* del Comune di Piombino**  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)  
Mail: [sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)

**Regione Toscana**  
**Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**  
**Att.ne Dr. Ing. Andrea Rafanelli**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Comune di Piombino**  
in persona del Sindaco e l.r. *pro tempore*  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**ARPAT**  
**Area Vasta Costa**  
**Dipartimento di Piombino-Elba**  
**Att.ne Responsabile**  
Mail: [g.sbrilli@arpat.toscana.it](mailto:g.sbrilli@arpat.toscana.it)  
PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**  
**Dipartimento Prevenzione di Piombino**  
**Att.ne Responsabile Dr. Barbieri**  
Mail: [ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it)  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno**  
Mail: [cplivorno@guardiacostiera.gov.it](mailto:cplivorno@guardiacostiera.gov.it)  
PEC: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO:** Associazione WWF Livorno /Regione Toscana –  
procedimento di VIA su progetti proposti da RiMateria Spa –  
memoria/diffida ex art. 9 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii.

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico di  
**Associazione WWF Livorno** (C.F. 92099020494), con sede in Livorno  
alla Via Corsica 27, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*  
*tempore*, alla quale associazione la presente è consegnata per essere fatta  
propria e inviata alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro  
soggetto interessato, si *osserva* quanto segue.

\*\*\*

### Premesso che

- è pendente, presso il Settore VIA della Regione Toscana, il procedimento di VIA avente ad oggetto, tra le altre cose, il “*progetto definitivo della variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini – riprofilatura con la discarica Rimateria*” e il “*progetto definitivo della nuova discarica sull’Area Li53*”; la proponente è RiMateria spa;
- nella pagina web della Regione Toscana dedicata al procedimento è stato pubblicato il verbale della prima seduta del Nucleo di Valutazione Regionale, tenutasi il 24.1.2019, all’esito della quale - considerata l’accertata persistenza di numerose criticità - è stato concesso alla proponente un termine di 30 giorni per il deposito di documentazione integrativa;
- RiMateria spa in data 28 febbraio 2019 ha depositato documentazione asseritamente finalizzata al rilascio delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
- con D.D. n. 4783 del 3 aprile 2019, rettificata con D.D. n. 5515 dell’11 aprile 2019, la Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, preso atto di una lunga serie di criticità e di profili di mancato rispetto dell’AIA n. 276/2007 (originariamente rilasciata a Lucchini spa) accertati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Nucleo Operativo di Polizia ambientale di Livorno e da ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba nell’ambito della discarica “*ex-Lucchini*”, ha diffidato RiMateria spa (ritenuta a tutti gli effetti quale “*gestore subentrante e concessionario dell’area in cui insiste la discarica*”) ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell’installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui

all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e ss.mm.ii. e ai dettami normativi del D. Lgs. 152/2006 e 36/2003, ordinando contestualmente di provvedere ad eliminare le inosservanze riscontrate entro quindici giorni nei termini ivi meglio specificati.

Tutto ciò premesso, l'associazione esponente osserva quanto segue.

### *1. Sulla legittimazione all'invio della presente memoria*

L'Associazione WWF Livorno (aggregata WWF) è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28 e ss.mm.ii. ed è portatrice di interessi diffusi in materia di tutela dell'ambiente.

L'Associazione, che ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia, ha tra i propri scopi statuari quelli della “*lotta all'inquinamento*” e della “*tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente*”; il tutto, “*ispirandosi e rispettando i principi fondamentali, gli scopi e le linee guida del WWF internazionale così come ripresi dal WWF Italia*” (art. 4 dello Statuto).

L'Associazione opera “*nell'intero territorio dalla provincia di Livorno*” (art. 3).

Non può pertanto in alcun modo dubitarsi della legittimazione di WWF Livorno, nella qualità di associazione portatrice di interessi diffusi, a presentare la presente memoria, in considerazione delle sicure ripercussioni sull'ambiente, sul paesaggio, sul territorio e financo sulla salute che il progetto di cui si tratta è in grado di determinare (per tutti i motivi che saranno spiegato *infra*).

### *2. Sulla diffida di cui alla D.D. n. 4783 del 3 aprile 2019*

Nella diffida del 3 aprile 2019 citata in premessa, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha richiamato i risultati di

una serie di accertamenti effettuati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Nucleo Operativo di Polizia ambientale di Livorno e da ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba nei mesi di dicembre 2018 e marzo 2019, all’esito dei quali sono state riscontrate le seguenti criticità:

- *“per quanto riguarda il corpo discarica: dall’ispezione visiva dei moduli 1, 2 e 3 è risultato che i moduli, che sono stati completati entro il 2010, non risultano ancora muniti di copertura temporanea o definitiva. L’unica superficie della porzione nord che risulta impermeabilizzata è quella esterna, corrispondente ai moduli 7 e 8 della discarica Rimateria, la cui variante, approvata con DGRT n.761/2016, autorizza la coltivazione in appoggio alla discarica Lucchini;*
- *per quanto riguarda la gestione del percolato: in base alle verifiche effettuate è risultato che il sistema di gestione del percolato non è attivo, né presidiato. Allo stato attuale il percolato prodotto risulta confinato all’interno del sistema dei pozzi e delle vasche adibite alla sua raccolta e stoccaggio. E’ tuttavia necessario che sia ripresa il prima possibile la corretta gestione, così come definita nell’atto autorizzativo; che sia smaltito il percolato attualmente presente nei pozzi e nelle vasche, siano ripristinati e adeguatamente mantenuti i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico. È infine necessario che siano ripristinati i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche di stoccaggio;*
- *per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche: è stato evidenziato quanto segue: “secondo l’atto autorizzativo le acque meteoriche della discarica e dei piazzali pavimentati sono drenate verso una vasca di raccolta e decantazione da 500 m<sup>3</sup> che scarica nel fosso Corniaccia [Cornia Vecchia]. Lo scarico deve rispettare la tab 3, all. 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Considerato che la vasca da 500 m<sup>3</sup> è attualmente fuori esercizio, in quanto è stata posta sotto sequestro dal 9 maggio 2018 su richiesta della Guardia Costiera [con il relativo scarico Cornia Vecchia], si ritiene necessario che il gestore valuti la natura delle acque meteoriche dilavanti l’area circostante la discarica e, nel caso si tratti di acque meteoriche contaminate, dovrà individuare e realizzare un sistema di raccolta e trattamento conforme al DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i. Questo nel rispetto del punto 3.5.3 dell’Allegato tecnico all’Atto Autorizzativo (A.D. n. 276/2007)”;*
- *per quanto riguarda il controllo documentale: a seguito della mancata consegna della seguente documentazione, richiesta sia a Rimateria spa sia a Lucchini in as: 1. Relazioni annuali riferite alle attività di controllo e gestione*

*dell'installazione degli anni 2016 e 2017; 2. Formulari di trasporto del percolato prodotto dalla discarica relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; 3. Registri di carico e scarico anni 2016, 2017 e 2018; 4. Analisi di caratterizzazione del percolato relativi agli anni suddetti; ARPAT dip.to Piombino – Elba ha relazionato quanto segue: “considerato quanto emerso dal controllo amministrativo risulta il mancato rispetto dell'autorizzazione AIA in quanto risulta non applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo. E' necessario che siano ripristinati il prima possibile tutte le attività di controllo e monitoraggio a carico del gestore così come riportati nell'atto autorizzativo”.*

Come dato vedere, le criticità appena richiamate sono tali e tante da indicare una situazione della discarica ex – Lucchini di sostanziale abbandono.

Da ciò derivano immediate conseguenze sul procedimento di VIA in corso, imponendone l'immediata sospensione e/o archiviazione per carenza dei requisiti minimi di procedibilità.

Non si vede infatti come possa avere ulteriore seguito un procedimento di VIA avente ad oggetto un progetto che prevede di conferire rifiuti in sormonto (fino al raggiungimento della quota massima dell'adiacente discarica RiMateria), sopraelevando così di circa 15 metri una discarica chiusa (la ex - Lucchini) in cui:

- la maggior parte dei moduli sono ancora scoperti e privi di ogni forma di impermeabilizzazione;
- il sistema di gestione del percolato non è attivo né presidiato;
- le acque meteoriche dilavano liberamente senza essere intercettate né trattate in alcun modo;
- una vasca ed il relativo scarico sul Cornia Vecchia (recettore finale così individuato anche nel progetto attualmente sottoposto a VIA) è sotto sequestro;

- tutti gli incombeni di carattere documentale sono negletti da anni;
- il piano di monitoraggio e controllo non è stato minimamente applicato.

Ciò non è ammissibile, stante la gravissima inottemperanza agli obblighi di legge il cui rispetto costituisce un pre-requisito sostanziale per la stessa ammissibilità di una domanda di VIA che abbia ad oggetto la coltivazione in sormonto di una discarica chiusa.

Ci si riferisce, tra l'altro:

- all'art. 1 co 1 del D. Lgs 36/2003, a mente del quale il decreto medesimo prevede *“requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”*;
- al punto 2.4 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003: *“2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 2.4.1. I criteri generali. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase postoperativa anche mediante copertura della parte superiore”*.

Considerato lo stato in cui versa la discarica ex Lucchini, le disposizioni che precedono (solo per citarne alcune, tra le tante, contenute nel D. Lgs. 36/2003) impediscono da sole il conferimento di nuovi rifiuti sulla verticale della discarica medesima (sopralzo) non potendo, per le ragioni sopra illustrate e motivate, essere rispettati i requisiti tecnici minimi attualmente vigenti.

Peraltro, trattandosi di discarica preesistente al D. Lgs. 36/2003, è lecito dubitare che la vasca rispetti sui fianchi e sul fondo i requisiti ivi previsti, ciò che determina l'ulteriore criticità data dal fatto che il percolato dei rifiuti relativi al sopralzo sulla discarica esistente determinerà un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

A nulla rileva, a questo proposito, l'eventuale realizzazione di opere di separazione tra il corpo della vecchia discarica e il sopralzo (cosa che peraltro era stata prevista anche nella variante 4 così come modificata nel 2017 per l'impermeabilizzazione della sponda della discarica ex- Lucchini e che, pur costituendo una esplicita prescrizione dell'AIA, non è mai stata realizzata a norma di legge).

Nessun pacchetto di chiusura e impermeabilizzazione è infatti in grado di consentire l'abbancamento di nuovi rifiuti al di sopra di una discarica che non rispetti le specifiche di cui al D. Lgs. 36/2003 (v. così ARPA Lombardia, verifica resa nel novembre 2018 in ottemperanza all'ordinanza TAR Piemonte n. 485/2018).

Sotto altro profilo, giova ricordare che quelli sopra passati in rassegna sono illeciti in relazione ai quali, come chiarito anche nella diffida in parola, ARPAT ha trasmesso all'A.G. la comunicazione di notizia di reato, con tutte le conseguenze del caso.

*3. Sulla riunione del Nucleo regionale di VIA del 24 gennaio 2018 e sulle integrazioni depositate dalla proponente il 28.2.2019*

Si è visto in premessa come nella prima seduta del 24.1.2019 il Nucleo regionale di VIA (d'ora in avanti più semplicemente "Nucleo"), accertata la persistenza di numerose criticità, ha concesso alla proponente un termine di ulteriori 30 giorni per la produzione di documentazione integrativa, documentazione che RiMateria spa ha depositato in data 28 febbraio 2019.

Come avremo modo di vedere *infra*, tale documentazione non è affatto idonea a soddisfare i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Nucleo.

Oltre ed indipendentemente da ciò, deve essere tuttavia contestata preliminarmente l'illegittimità del nuovo termine concesso: l'art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/2006 prevede infatti che nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'istanza "*si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*" (trattasi di obbligo imperativo, rispetto al quale nessun margine di discrezionalità è lasciato alla P.A.).

Nel caso di specie, dopo aver verificato che la documentazione integrativa depositata dalla proponente non ha soddisfatto sostanzialmente neanche una delle richieste di modifica e integrazione degli elaborati progettuali avanzate dal Settore VIA in data 28 agosto 2018, piuttosto che respingere l'istanza di RiMateria e archiviare la pratica come avrebbe dovuto, il Nucleo ha concesso un nuovo termine per il deposito di ulteriore documentazione modificativa e integrativa, in manifesta violazione dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006.

C'è di più.

Nonostante le richieste fossero tali e tante da imporre come minimo una nuova consultazione del pubblico, il Settore VIA ha pubblicato la documentazione integrativa senza riaprire il termine per il deposito di osservazioni (cosa che - beninteso - non avrebbe sanato il vizio or ora contestato, ma avrebbe almeno consentito ai portatori di interesse di potersi esprimere sulle nuove integrazioni).

Quanto al merito della documentazione integrativa depositata da RiMateria il 28.2.2019, non essendo stato concesso – come detto – alcun termine per il deposito di osservazioni, questa difesa non ha la possibilità di affrontare nel dettaglio ogni singolo elaborato integrativo.

Anche soltanto allo scopo di dimostrare l'assoluta inidoneità della documentazione depositata dalla proponente a soddisfare le integrazioni e i chiarimenti richiesti, vale la pena tuttavia rappresentare quanto segue (ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività).

Si farà riferimento al documento del 25.2.2019 intitolato “*integrazioni e chiarimenti in riferimento al verbale della seduta del Nucleo VIA del 24.1.2019*”.

Pag. 6 – punto 2

Al punto 2 del verbale della seduta del Nucleo del 24.1.2019 si afferma che la documentazione integrativa prodotta da RiMateria il 9.11.2018 risulta ancora carente di specifiche forme di mitigazione, ritenute “*indispensabili al fine di alleggerire l'impatto visivo/percettivo dato dall'aumento dell'altezza della discariche che potrebbe incidere negativamente sulla comunità residente nell'area e sull'attrattività turistica del territorio*”.

In disparte ogni considerazione sul fatto che un sopralzo di siffatta entità è intrinsecamente incompatibile con le esigenze di tutela della comunità residente e dell'attrattività turistica del territorio, dato che la

conformazione dell'area sarà trasformata per sempre modificando irreversibilmente lo *skyline* ed i coni visivi attualmente esistenti, ciò che rende vana ogni possibile forma di mitigazione, certo non possono essere ritenute accettabili le integrazioni fornite dalla proponente alla pag. 6 del documento in esame.

RiMateria, sul punto, si limita infatti a rinviare alla documentazione depositata nel novembre 2018 nella quale sarebbero riportati *“i foto-inserimenti delle opere comprensivi degli interventi previsti nel piano di ripristino ambientale oggetto della presente istanza”*.

Senonché, detta documentazione è proprio quella sulla quale il Nucleo si è già espresso nella seduta del 24 gennaio 2019 non ritenendola soddisfacente; il solo fatto che la proponente limiti i suoi chiarimenti al richiamo della documentazione già depositata impone l'immediata archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Pagg. 7 e 8 - punto 3

A proposito del chiarimento richiesto nel punto 3 del verbale della seduta del 24.1.2019, avente ad oggetto la linea di scarico fino al recettore finale (Fosso Cornia Vecchia) di cui il Nucleo chiede di dimostrare la sostenibilità ambientale degli apporti di progetto al fine di verificare che lo scarico non produca fenomeni erosivi o di instabilità delle sponde e delle opere idrauliche presenti, la proponente così risponde: *“si conferma che ad oggi RiMateria non è titolare della linea di scarico in oggetto e che, come indicato nel parere ARPAT, nella prosecuzione del procedimento autorizzativo una volta acquisita la titolarità della vasca e dello scarico saranno verificato lo stato attuale*

*e le caratteristiche dello stesso e sarà presentata la documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio dell'ALA dell'impianto”.*

Detta dichiarazione confligge nettamente con quanto affermato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno prot. 0053531.14-12-2018, in atti regionali n. 571625 del 18/12/2018 (richiamata nella diffida del 3 aprile 2019 sopra illustrata), con la quale si ritiene RiMateria responsabile (in quanto “*gestore subentrante e concessionario dell’area in cui insiste la discarica*”) delle criticità riscontrate nella discarica ex – Lucchini, tra le quali figura proprio la vasca ricevente le acque meteoriche dilavanti la superficie della discarica in parola ed il relativo scarico nel Fosso Cornia Vecchia, sequestrati entrambi in data 09/09/2018 in quanto il citato scarico “*non rispettava i limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/2006, avendo rilevato un valore di pH pari a 12,2*”.

Pag. 10 – punto 6

A proposito del punto 6 del verbale del Nucleo, riguardante la richiesta di una lunghissima serie di chiarimenti sulla valutazione di incidenza (la quantità di integrazioni richieste è tale da dimostrare, da sola, la persistenza di pesanti criticità irrisolte nella documentazione della proponente, ciò che imponeva al Nucleo - come richiesto dall’art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/2006 - di respingere la domanda di RiMateria ed archiviare il procedimento già alla seduta del 24 gennaio), la proponente rinvia ancora una volta alla documentazione già depositata nel novembre 2018, rifiutando così di rispondere alla nuova richiesta di integrazioni.

Alla pag. 10 del documento in analisi, è RiMateria stessa infatti ad affermare che il documento depositato il 28 febbraio 2019 (*“Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze sulla ZSC/ZPS Orti di Bottagone - Allegato alla Relazione di valutazione di incidenza”*), all’asserito scopo di fornire risposta alla nuova richiesta integrazioni richieste sulla valutazione di incidenza, *“non aggiunge ulteriori informazioni a quanto riportato nel corpus documentale citato”*.

Ancora una volta è sufficiente tale omissione, da sola, ad imporre l’archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Pag. 11 - punto 7

Così il punto 7 del verbale della seduta del 24 gennaio : *“il PRB prevede, tra l’altro che le discariche di rifiuti non pericolosi non debbano ricadere in Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto. Considerato che la definizione del centro abitato è competenza del Comune, si raccomanda una verifica”*.

Sul punto, è sorprendente l’evasività della risposta di RiMateria: *“Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica”* (pag. 11).

Detta affermazione desta vivissimo stupore – ed è meritevole della **più severa censura** da parte dell’amministrazione decidente – se si considera che a meno di 500 metri dall’area di progetto è presente non uno, ma addirittura due centri abitati: Montegemoli e Colmata.

La classificazione di Montegemoli come centro abitato la si trova nella tavola P6A del Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino.

Oltre a ciò, per quanto qui interessa a rilevare è anche - e soprattutto - il piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana, che all'Allegato di piano n. 4 punto 2.3.1. co. 23 prevede espressamente l'impossibilità di realizzare discariche nelle aree in *“Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto”*.

Come dato vedere, la definizione di centro abitato non è quindi di competenza del Comune, come erroneamente affermato dal Nucleo, ma è già data dalla pianificazione di settore, che rinvia al Codice della strada, a mente del quale (art. 3 co. 1 n. 8) è da considerarsi centro abitato (e ciò, indipendentemente dalla delimitazione ad opera del Comune di cui all'art. 4 del Codice) l'*“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

Ebbene, ad avere tali caratteristiche non è soltanto il centro abitato di Montegemoli, ma anche quello di Colmata, costituito da un gruppo di edifici raggruppati tra loro e delimitato lungo le vie di accesso dai segnali d'inizio e fine; i fabbricati che lo compongono sono inoltre sicuramente più di venticinque e sono altresì presenti aree ad uso pubblico.

La definizione di “centro abitato” è stata data in molteplici occasioni anche dalla giurisprudenza amministrativa, che l'ha distinto dal “nucleo abitato” nei seguenti termini: *“in mancanza di una definizione legislativa di "centro abitato", per esso può ragionevolmente intendersi una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o*

*comunque brevi soluzioni di continuità, con servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione per una forma autonoma di vita sociale, mentre "nucleo abitato" è una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Pertanto, non può considerarsi centro abitato, bensì semplicemente nucleo abitato e come tale non perimetrabile, un aggregato di case pur continuo e con interposte strade e piazzze, che tuttavia non costituiscano luogo di raccolta per mancanza di servizi o esercizi pubblici?" (v. così, ex plurimis, TAR Marche Sez. I n. 259 del 15 aprile 2016).*

Ebbene, sia a Montegemoli e che a Colmata (centri in cui vivono e lavorano complessivamente centinaia di persone) sono presenti inequivocabilmente servizi ed esercizi pubblici tali da costituire la condizione per una forma autonoma di vita sociale: si va dall'autolavaggio al carrozziere, dal ristorante alla falegnameria; dal rivenditore al dettaglio di prodotti per la nautica al rivenditore di pesce; dal distributore di benzina al rivenditore di automobili; il tutto, servito da tutte le opere di urbanizzazione tipiche di un centro urbano e anche da numerose fermate dell'autobus (una delle quali è segnalata anche su Google Earth come "Colmata centro").

Vale la pena di ricordare che il procedimento di VIA è finalizzato ad affrontare, ed esaurire, tutti gli aspetti connessi alla localizzazione dell'opera in progetto: è in questa sede (e in nessun'altra) che deve essere pertanto verificata la conformità del progetto con i criteri localizzativi di cui alla normativa ed alla pianificazione di settore (sulla legittimità del giudizio di compatibilità ambientale negativo, per contrasto dell'impianto

di recupero rifiuti con le distanze di sicurezza dalle abitazioni previste dal Piano regionale dei rifiuti, si veda *TAR Veneto, 20 febbraio 2017 n. 179*).

Considerata l'acclarata incompatibilità della localizzazione delle opere in progetto con l'Allegato 4 al Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, punto 2.3.1. co. 23, si insiste per l'archiviazione del procedimento e/o comunque la chiusura dello stesso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La questione della strettissima vicinanza di numerose abitazioni (oltre ed indipendentemente dalla loro qualificazione come centro abitato) all'area di progetto (giòva ricordare: a partire da meno di 200 metri) rileva anche sotto altro profilo.

I progettati impianti rientrano infatti tra le industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe, per essere iscritti nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe devono essere *“isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”*, a meno che la proponente non *“provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*.

Nel caso di specie la proponente non ha portato la benché minima prova che gli impianti progettati (invero giganteschi) non siano di nocimento per il vicinato, ciò che impedisce al Settore VIA di rilasciare il nulla osta localizzativo sotto il profilo della compatibilità ambientale (si ricorda che il tema degli effetti dell'opera sulla salute umana è stato messo al centro della valutazione di impatto ambientale in sede di riforma di cui al d. lgs. 104/2017 data l'introduzione, nella definizione di *“impatti ambientali”* contenuta nella lettera c) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli

effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto, anche su “*popolazione e salute umana*”).

Sotto ulteriore profilo, al di là della classificazione dell'impianto come industria insalubre di prima classe, in presenza di gravi rischi per la salute dati dalle emissioni causate dall'impianto, data la straordinaria vicinanza delle abitazioni, l'amministrazione è comunque ad adottare idonee iniziative di tutela in via cautelare in ossequio al cd. principio di precauzione, prima ancora che ai principi del buon *agere* amministrativo (di cui il principio di precauzione è corollario, rientrando tra i principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 co. 1 l. 241/1990, per effetto della sua derivazione comunitaria, oltre ad essere espressamente codificato dagli artt. 3 ter e 301 D. Lgs. 152/2006).

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - in ossequio al principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio “*obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente*” (v. così Tar Campania, Napoli, 14 luglio 2011, n. 3825. In termini Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C- 248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, *Bluhme*; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304.).

Per quanto l'applicazione, da parte della pubblica amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di un'adeguata base scientifica, a fronte di una situazione di pericolo anche “*potenziale o latente*” che incida “*significativamente sull'ambiente e sulla salute dell'uomo*” (Cons. Stato, 10 settembre 2014 n. 4588), l'onere

probatorio sull'innocuità del progetto spetta in via esclusiva alla proponente (inversione dell'onere della prova).

Nel caso di specie, RiMateria nulla ha fatto per soddisfare tale onere; preso atto degli interessi in gioco (dal punto di vista ambientale e della tutela della salute) e dei profili di rischio insiti nel progetto proposto, il Settore VIA è tenuto pertanto per ciò solo ad applicare il principio di precauzione rilasciando giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Con l'ulteriore precisazione che, oltre al Settore VIA, il tema della localizzazione di industrie insalubri interessa direttamente anche il Sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria locale (ed è per questo motivo che la presente è inviata anche al Sindaco di Piombino).

Come noto, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), il Sindaco è l'autorità istituzionalmente competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere danni o pericoli per salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica (principio generale ribadito dagli artt. 50 e 54 TUEL) derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri; il Sindaco stesso è titolare di una ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta la localizzazione dell'impianto, sia in epoca successiva, al fine di disporne lo sgombero (*cf. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 67 del 05-02-1985*).

In conclusione, vale la pena di ribadire che quelli che precedono sono soltanto alcuni tra i molteplici profili di inammissibilità/improcedibilità/illegittimità che caratterizzano il progetto sottoposto a VIA, scelti a campione tra i tanti ritenendoli comunque sufficienti - ognuno per se - ad imporre il giudizio di compatibilità ambientale negativo e/o l'archiviazione del procedimento.

#### *4. Sulle controdeduzioni alle osservazioni*

Ad ulteriore dimostrazione – se mai ve ne fosse il bisogno – della sorprendente superficialità con la quale la proponente ha affrontato il procedimento di VIA, giunge anche il documento del 21 gennaio 2019 intitolato “*Controdeduzioni alle osservazioni?*”.

In realtà, lungi dal fornire controdeduzioni alle nuove osservazioni del pubblico depositate a seguito dell’avviso di pubblicazione integrazioni del 12.11.2018, in detto documento la proponente - esattamente come ha fatto con le richieste di integrazioni, come dimostrato nel punto che precede – si è limitata a rinviare sistematicamente alle controdeduzioni già depositate con riferimento alle osservazioni versate in atti in occasione della prima pubblicazione.

L’*escamotage* utilizzato è stato quello di sostenere che le nuove osservazioni del pubblico non sono state rivolte alle modifiche o integrazioni depositate dalla proponente nel novembre 2018, ma si sono limitate a riformulare concetti “*già espressi?*” nelle osservazioni originarie.

Così non è.

Come sarà possibile agevolmente verificare, tutte le osservazioni in questione sono state infatti puntualmente rivolte alle integrazioni depositate dalla proponente il 9 novembre 2018, con ricchezza di spunti argomentativi e dettagli che avrebbero meritato di essere adeguatamente controdedotti.

Così non è stato, con conseguente svilimento della fase di partecipazione del pubblico di cui all’art. 24 comma 4 D. Lgs. 152/2006, ciò che vizia insanabilmente l’intera procedura.

### 5. *Richiesta di inchiesta pubblica/sintetico contraddittorio*

L'associazione esponente chiede che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

\*\*\*

Tutto ciò premesso l'associazione esponente, per il tramite degli scriventi legali,

#### **diffida**

- **Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. pro tempore, in via preliminare,** preso atto delle insanabili criticità e dei profili di mancato rispetto dell'AIA n. 276/2007 contestati a RiMateria nella D.D. Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana n. 4783 del 3 aprile 2019, rettificata con D.D. n. 5515 dell'11 aprile 2019, i cui effetti si ripercuoto direttamente sul progetto sottoposto a VIA per tutti i motivi illustrati in narrativa, considerato altresì che la proponente non ha fornito le integrazioni richieste e non ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni del pubblico, a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad archiviare il relativo procedimento, così come previsto dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006;
- Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore* **e tutte le altre amministrazioni in intestazione**, in persona dei *ll.rr. pro tempore*, ognuna per quanto di rispettiva competenza, *nel merito*, preso atto che il progetto

depositato da RiMateria spa è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che il progetto presenta insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver controdedotto alle osservazioni del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le altre amministrazioni).

L'Associazione esponente **diffida** inoltre il predetto Settore VIA unitamente al **Sindaco di Piombino**, nella qualità quest'ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel rispetto dei poteri/doveri imposti dall'art. 216 e 217 del T.U.L.S., a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto, di numerosissime abitazioni, per tutti i motivi sopra esposti.

\*\*\*

Nella denegata ipotesi in cui il procedimento di VIA dovesse avere ulteriore seguito, l'associazione esponente chiede che, ai sensi degli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

L'esponente chiede infine che le presenti osservazioni siano pubblicate sul sito web dedicato alla procedura e che **- data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda – siano acquisite agli atti della prossima riunione del Nucleo Regionale VIA.**

Rappresenta inoltre la volontà di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute del Nucleo Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Cordiali saluti

Orbetello – Livorno, 22 maggio 2019

Avv. Ilenia Miranda

Avv. Michele Greco

**STUDIO LEGALE  
GRECO**  
**MAGISTRATURE SUPERIORI**

---

Orbetello-Livorno, 23 maggio 2019

Spett.le  
**Regione Toscana**  
**Settore VIA – VAS - opere pubbliche**  
**di interesse strategico regionale**  
**Nucleo Regionale VIA**  
**Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [alessio.nenti@regione.toscana.it](mailto:alessio.nenti@regione.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Direttore Direzione Ambiente ed Energia**  
**Dr. Edo Bernini**  
Mail: [edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

**Preg.mo**  
**Sindaco *pro tempore* del Comune di Piombino**  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)  
Mail: [sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)

**Regione Toscana**  
**Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**  
**Att.ne Dr. Ing. Andrea Rafanelli**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
Mail: [andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Comune di Piombino**  
in persona del Sindaco e l.r. *pro tempore*  
PEC: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**ARPAT**  
**Area Vasta Costa**  
**Dipartimento di Piombino-Elba**  
**Att.ne Responsabile**  
Mail: [g.sbrilli@arpat.toscana.it](mailto:g.sbrilli@arpat.toscana.it)  
PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**  
**Dipartimento Prevenzione di Piombino**  
**Att.ne Responsabile Dr. Barbieri**  
Mail: [ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it)  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno**  
Mail: [cplivorno@guardiacostiera.gov.it](mailto:cplivorno@guardiacostiera.gov.it)  
PEC: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO:** Associazione WWF Livorno /Regione Toscana –  
procedimento di VIA su progetti proposti da RiMateria Spa –  
memoria/diffida ex art. 9 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii.

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico di  
**Associazione WWF Livorno** (C.F. 92099020494), con sede in Livorno  
alla Via Corsica 27, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*  
*tempore*, alla quale associazione la presente è consegnata per essere fatta  
propria e inviata alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro  
soggetto interessato, si *osserva* quanto segue.

\*\*\*

### *1. Rinvio alla precedente memoria-diffida*

Per il giorno 27 maggio 2019 è prevista la nuova seduta del Nucleo VIA.

Si chiede pertanto che la precedente memoria a firma dello scrivente legale del 22 maggio 2019 (i cui contenuti devono essere ritenuti qui integralmente richiamati e trascritti) sia discussa e valutata in ogni suo punto, con particolare riferimento alle censure di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA ivi sollevate.

La presente memoria è finalizzata invece a rappresentare nuove contestazioni sui pareri resi dalle amministrazioni sulle integrazioni depositate da Rimateria il 28 febbraio 2019 e sui “*nuovi approfondimenti*” depositati da Rimateria il 19 aprile 2019), contestazioni che dovranno essere parimenti valutate alla seduta del 27 maggio 2019.

### *2. Nota Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8 aprile 2019 - tavola sulle distanze allegata: erronea misurazione - travisamento dello stato dei luoghi - difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione del Piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana - allegato 4 punto 2.3.1. comma 23 - violazione e falsa applicazione dell'allegato 1 punto 1.1. del D. Lgs. 36/2003 - violazione e falsa applicazione dell'allegato a punto 1.1. lettera a) Direttiva 1999/31/CE*

Con la nota prot. 0153334 dell'8 aprile 2019, a proposito del criterio escludente riguardante la fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati, il Comune di Piombino afferma che “*detto criterio escludente risulta rispettato, come si evince dalla tavola allegata al presente parere*”.

Sennonché, com'è evidente *ictu oculi*, la misurazione rappresentata nella tavola in parola è **erronea**, essendo le distanze dai centri abitati state misurate tracciando un cerchio (che si afferma avere un raggio di 500 metri) il cui centro corrisponde con il centro dell'area Li53 (destinata ad accogliere uno degli interventi di cui in progetto, e in particolare la nuova discarica).

In realtà, il piano dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Toscana, all'allegato di piano n. 4 punto 2.3.1. co. 23, prevede espressamente l'impossibilità di realizzare discariche in *“Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto”*.

A stabilire che, nella misurazione delle distanze tra una discarica in progetto e le zone residenziali, debba farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde), è stato il TAR per il Piemonte con una sentenza depositata pochi giorni fa che costituisce un precedente specifico di cui la Regione Toscana non potrà non tenere conto.

Nell'annullare il provvedimento della Provincia di Biella recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di una discarica rientrante in area che non rispetta il criterio escludente dei 500 metri (esattamente come nel caso di specie), il giudice amministrativo piemontese - nel fornire un'interpretazione della normativa comunitaria e nazionale rispettosa del principio di precauzione perfettamente conforme a quella rappresentata da questa difesa nella memoria del 19 aprile u.s. - ha stabilito infatti che:

“[...] deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione “le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che “per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell’impianto” (v. così *TAR per il Piemonte, sentenza n. 574 del 13 maggio 2019*, che si allega).

Ciò significa che, a voler prendere per buono il metodo grafico utilizzato dal Comune di Piombino, il centro del cerchio non avrebbe dovuto essere collocato nel centro dell’area Li53, ma di volta in volta lungo tutto il perimetro dell’area di impianto.

Non solo.

Dato che il procedimento di VIA di cui si tratta non riguarda solo la realizzazione *ex novo* di una discarica nell’area Li53, ma anche un gigantesco ampliamento della discarica Rimateria (perché di questo si tratta, per quanto nel progetto si utilizzi il termine “*riprofilatura*”, molto

più suadente) che ricadrebbe in parte sopra la ex discarica Lucchini, la misurazione avrebbe dovuto coinvolgere anche il perimetro dell'intera area interessata dall'ampliamento in questione (ciò che non è avvenuto). Con l'ulteriore precisazione che, per "sito di ubicazione", come ha correttamente precisato il TAR per il Piemonte nella sentenza sopra richiamata, occorre riferirsi "*all'intera area dell'impianto*", e non "*alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti*".

Ebbene, procedendo alle misurazioni nei termini predetti (e cioè conformemente alle norme di legge ed alla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata), si vedrà che a rientrare nel raggio di 500 metri dal perimetro dall'area di impianto sono addirittura **due** centri abitati: Montegemoli e Colmata.

Il secondo punto del parere dell'8 aprile 2019 meritevole di contestazione riguarda la parte in cui il Comune di Piombino, a sostegno della propria precedente affermazione (e cioè che il criterio escludente della fascia di rispetto dei 500 metri non sarebbe integrato), richiama la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria dell'11.2.2019 tenutasi nel procedimento di AIA sul progetto "*quarta variante alle opera di chiusura della discarica di Ischia di Crociano*", nell'ambito della quale sono state previste una serie di prescrizioni al fine di ridurre l'impatto olfattivo.

Il richiamo è del tutto inconferente.

A nulla può rilevare, infatti, ai fini del presente procedimento (che ha ad oggetto la VIA sul progetto di una nuova discarica e di un nuovo ampliamento della discarica esistente, per un totale di milioni di metri cubi di nuovi conferimenti), la misura di mitigazione/prescrizione

apposta nell'ambito dell'AIA riguardante un procedimento i cui eventuali profili di illegittimità saranno valutati nelle sedi competenti e che, in ogni caso, niente ha a che vedere con quello di cui si tratta.

Il criterio escludente dato dall'area di rispetto dei 500 metri, di cui si è trattato sopra, come ben precisato dalla sentenza del TAR per il Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 allegata, prevede molto semplicemente che in presenza di elementi che integrino il fattore escludente in parola debba essere rilasciato giudizio **NEGATIVO** di compatibilità ambientale, non potendo certo - in presenza di un criterio escludente posto evidentemente a tutela della salute - essere utilizzate eventuali prescrizioni di mitigazione o contenimento, in special modo per quanto concerne l'impatto odorigeno.

Ancora sul parere dell'8 aprile 2019, rileva infine quanto precisato dal Comune di Piombino sui titoli concessori rilasciati a Rimateria dall'Agenzia del Demanio in sede di subentro a Lucchini spa, dai quali risulterebbero *“apposti vincoli concessori in ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione”*.

In particolare, quanto alla prima concessione, vi sarebbe il limite di *“esclusivo smaltimento di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche”*, mentre con riferimento alla seconda, il bene pare poter essere utilizzato solo per *“lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all'utilizzazione prevista dal RU del Comune di Piombino di cui all'art. 82 delle NTA”*.

Si chiede pertanto fin d'ora al Settore VIA, verificata la presenza dei predetti vincoli, di procedere all'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

### *3. Pareri ASL e ARPAT rispettivamente del 5 e 10 aprile 2019 – persistenza di criticità irrisolte e mancati chiarimenti*

Rinviando alla precedente memoria riguardo all'illegittimità del nuovo termine concesso dal Nucleo VIA a Rimateria nella prima seduta del gennaio 2019 al fine di presentare ulteriori integrazioni documentali, per violazione dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006 (nella parte in cui prevede che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'istanza “*si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*”), in questa sede sarà sufficiente rilevare che financo nell'ultimo parere del 10 aprile 2019, reso sulle integrazioni depositate da Rimateria il 27 febbraio 2019, ARPAT ha rilevato la persistente presenza di criticità irrisolte e mancati approfondimenti.

Anche solo per questo si impone l'immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

Non solo.

Con riferimento all'impatto odorigeno, ARPAT afferma che “*le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m. sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento*”.

Letta in combinato disposto con la nota di ASL del 5 aprile 2019, nella quale si afferma che *“l’atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H<sub>2</sub>S più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m<sup>3</sup>. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall’inalazione di bassissime concentrazioni di H<sub>2</sub>S nell’aria e che può Generare sintomatologia psicoorganica di vario genere”*, la criticità contestata da ARPAT definisce un quadro di assoluta incompatibilità dell’intervento di cui in progetto con l’area di riferimento (considerata la ridetta presenza di ben 2 centri abitati a meno di 500 metri).

*4. Parere Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare del 15.4.2019 – carenza di istruttoria e di motivazione – errore sui presupposti – travisamento dei fatti - parere Genio civile del 2.4.2019: persistenti carenze*

Come già anticipato nella memoria del 19 aprile, nel punto 6 del verbale della prima seduta (tenutasi il 24.1.2019) il Nucleo VIA ha richiesto una lunghissima serie di chiarimenti sulla valutazione di incidenza a fronte dei quali la proponente, nella documentazione integrativa del 28 febbraio 2019, si è limitata a rinviare alla documentazione già depositata nel novembre 2018, rifiutando così di rispondere alla nuova richiesta di integrazioni.

Alla pag. 10 del documento in analisi, è RiMateria stessa infatti ad affermare che il documento depositato il 28 febbraio 2019 (*“Nota*

*sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze sulla ZSC/ZPS Orti di Bottagone - Allegato alla Relazione di valutazione di incidenza”), all’asserito scopo di fornire risposta alla nuova richiesta integrazioni richieste sulla valutazione di incidenza, “non aggiunge ulteriori informazioni a quanto riportato nel corpus documentale citato”.*

A fronte di tale circostanza, non si vede davvero come possa il Settore Tutela della natura e del mare della Regione Toscana, con il parere del 15 aprile 2019, sostenere che *“le integrazioni prodotte allo studio di incidenza presentato consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli habitat tutelati dalla ZSC/ZPS Orti di Bottagone”.*

E’ evidente l’illegittimità del predetto parere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti.

Quanto infine al parere del Genio Civile del 2 aprile 2019, anche in questa sede si ribadisce la persistente presenza di criticità irrisolte e necessità di integrazioni.

Ne dovrà conseguire l’immediata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA presentata da Rimateria.

### ***5. Approfondimenti depositati da Rimateria il 18 aprile 2019***

In quello che sembra un procedimento in cui la proponente tenta di imporre i tempi all’amministrazione, piuttosto che rispettare quelli (perentori) previsti dall’art. 24 del D. Lgs 152/2006, con nota del 18 aprile 2019 Rimateria ha depositato l’ennesima documentazione integrativa (e formulato addirittura ulteriori *“proposte integrative”*),

chiedendo un rinvio della seduta del Nucleo Via già fissata per il 23 aprile 2019, poi effettivamente concesso.

Per quanto, a ben vedere, la documentazione depositata dalla proponente il 18 aprile 2019 nulla cambi in ordine ai molteplici profili di criticità che - come si è visto sopra - ancora oggi le amministrazioni competenti continuano a contestare (ciò che dovrà portare, alla prossima seduta del 27 maggio, ad una declaratoria di improcedibilità del procedimento con conseguente archiviazione ovvero ad una giudizio negativo di compatibilità ambientale), si torna a ribadire che le produzioni in questione devono essere ritenute illegittime in quanto tardive e irrispettose dei termini (perentori) previsti dall'art. 24 D. Lgs. 152/2006, nel rispetto dei quali il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato già da tempo.

Precisato che ogni “proposta di integrazione” proveniente dalla proponente, dopo che il Settore VIA ha già concesso molteplici termini allo scopo violando la normativa di settore, deve ritenersi per ciò solo inammissibile, in conclusione, sia consentito richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla risibilità degli interventi proposti.

A fronte delle irrisolvibili criticità contestate da ASL e ARPAT a proposito dell'impatto olfattivo, la proponente propone infatti – insieme ad altre misure del tutto inefficaci e meramente di facciata – la *“costituzione di un panel di osservatori, da addestrare al riconoscimento dell'odore, in modo da segnalare prontamente eventuali maleodoranze”*.

La misura si commenta da sola, ed è addirittura offensiva, per tutti coloro che da anni convivono h24 con i miasmi provenienti dall'area della discarica, miasmi che con il progetto sottoposto a VIA

supererebbero in via definitiva la soglia della sostenibilità non solo ambientale, ma anche - e soprattutto - sanitaria.

#### *6. Ancora sulla sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019*

Nella precedente diffida si è fatto riferimento alla verifica (strumento ancor più “garantista” rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio - CTU - tipica del processo civile, essendo nella verifica l’accertamento compiuto da una P.A.) depositata da ARPA Lombardia in ottemperanza all’ordinanza TAR Piemonte n. 485/2018, resa nel giudizio riguardante i ricorsi RR.GG. nn. 1034-1035-1037-1038-1040-1041/2016 aventi ad oggetto l’ampliamento di una discarica, da realizzarsi conferendo in parte nuovi rifiuti in soprizzo e in parte realizzando una nuova vasca adiacente a quella esistente (progetto sostanzialmente identico a quello oggi proposto da Rimateria).

Si sono anche richiamati i risultati della predetta verifica, la quale ha stabilito che non può essere consentito il conferimento di nuovi rifiuti sulla verticale (o anche utilizzando la spalla) di una discarica che non rispetta i requisiti di sicurezza di cui al D. Lgs. 36/2003, dato il rischio di contaminazione delle acque sotterranee che tale progetto comporta senza poter rilevare in alcun modo, in senso contrario, l’eventuale realizzazione di opere di separazione tra il corpo della vecchia discarica e il soprizzo.

Ebbene, con la già richiamata sentenza n. 574 del 13 maggio 2019 il TAR per il Piemonte, nell’accogliere i ricorsi introduttivi del giudizio, ha fatto proprie le conclusioni del verificatore ARPA Lombardia predette,

annullando così il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'AIA rilasciati dalla Provincia di Biella proprio perché la discarica preesistente,

“essendo stata costruita prima dell’entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l’inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché “i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la “falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata” (cfr. all. 1).

Anche sotto questo profilo, i principi stabiliti nella predetta sentenza non potranno essere ignorati dal Settore VIA della Regione Toscana, dal momento che il progetto di Rimateria che ci impegna è sostanzialmente identico (*mutatis mutandis*) a quello bocciato dal TAR per il Piemonte (cfr. all. 1).

\*\*\*

Tutto ciò premesso l’Associazione esponente, per il tramite degli scriventi legali,

**diffida**

- **Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. pro tempore, in via preliminare,**  
a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad

archiviare il relativo procedimento, per tutti i motivi rappresentati in narrativa;

- Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore* **e tutte le altre amministrazioni in intestazione**, in persona dei *ll.rr. pro tempore*, ognuna per quanto di rispettiva competenza, *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da RiMateria spa è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che il progetto presenta insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver controdedotto alle osservazioni del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le altre amministrazioni).

L'Associazione esponente, contestualmente,

**diffida**

il predetto Settore VIA unitamente al **Sindaco di Piombino**, nella qualità quest'ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel

rispetto dei poteri/doveri imposti dall'art. 216 e 217 del T.U.L.S., a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto, di numerosissime abitazioni, per tutti i motivi sopra esposti.

Infine, preso atto del macroscopico errore di misurazione contenuto nel parere Comune di Piombino prot. 0153335 dell'8.4.2019, l'Associazione esponente

### **diffida**

il Comune di Piombino, in persona del Sindaco *pro tempore*, ad annullare in via di autotutela il predetto parere e a procedere con nuove misurazioni rispettose dei criteri di legge meglio descritti in narrativa (e ribaditi, da ultimo, nella sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019 che si allega).

Dato che il 26 maggio p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, ovviamente le diffide che precedono devono intendersi come estese all'amministrazione entrante e al Sindaco che risulterà eletto.

\*\*\*

L'Associazione esponente chiede infine che anche le presenti osservazioni siano pubblicate sul sito web dedicato alla procedura e che **- data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda - siano acquisite agli atti della prossima riunione del Nucleo Regionale VIA.**

Rappresenta inoltre la volontà di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle

sedute del Nucleo Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Cordiali saluti

Orbetello-Livorno, 23 maggio 2019


Avv. Ilenia Miranda

Avv. Michele Greco

In allegato:

1. sentenza TAR per il Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019

Pubblicato il 13/05/2019



N. 00574/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01034/2016 REG.RIC.  
N. 01035/2016 REG.RIC.  
N. 01037/2016 REG.RIC.  
N. 01038/2016 REG.RIC.  
N. 01040/2016 REG.RIC.  
N. 01041/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca n. 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi n. 3;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum:*

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segretaria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

***nei confronti***

A.S.R.A.B. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

***contro***

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

***nei confronti***

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

*contro*

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

*nei confronti*

Asrab s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

*contro*

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

*nei confronti*

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso n. 1034 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *‘Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente s.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del

Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*"; quanto al ricorso n. 1035 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:
- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto "progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.";
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;
- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti,

VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*"; quanto al ricorso n. 1037 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto "progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato 'ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.' - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.";

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto "*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel*

*sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1038 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *“Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*  
*quanto al ricorso n. 1040 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:*

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e*

*denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'Assemblea consorziale del Cosrab n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto “*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*”;  
quanto al ricorso n. 1041 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto “*Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a., Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.’;*

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati,

con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di Asrab S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con i sei ricorsi indicati in epigrafe, tutti integrati da motivi aggiunti, i comuni di Santhià, Tronzano Vercellese e Cavaglià hanno chiesto l'annullamento delle determinazioni n. 751 e 752 del 18 luglio 2016 della Provincia di Biella con le quali è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale e rilasciata A.I.A. per l'ampliamento di due discariche esistenti in località Gerbido del Comune di Cavaglià.

Trattasi di discariche confinanti, originariamente autorizzate con A.I.A. n. 1523 del 20 giugno 2012 e A.I.A. n. 1871 del 27 luglio 2012, gestite l'una da A2A Ambiente s.p.a. (con conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori distretto) e l'altra da A.S.R.A.B. s.p.a. (destinata allo smaltimento dei rifiuti dell'area biellese che residuano dal pre-trattamento dei rifiuti urbani).

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di cinque nuovi settori sulle aree adiacenti alle discariche esistenti, di volumetria pari a 600.000 mq, di cui due settori di pertinenza di ASRAB e tre settori di A2A.

2. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Biella, sollevando eccezioni preliminari di varia natura e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, nonché le società controinteressate ASRAB s.p.a. e A2A Ambiente s.p.a. È inoltre intervenuta *ad opponendum* Valchiesa Ambiente s.r.l., esponendo di avere interesse connesso al giudizio poiché dovrebbe realizzare una discarica ricadente nella medesima area territoriale delle discariche oggetto di contestazione, con coincidenza delle falde interessate.

3. Ad esito dell'udienza camerale del 3 maggio 2017, con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017, i ricorsi indicati in epigrafe sono stati riuniti e l'esecutività dei provvedimenti impugnati è stata sospesa in via cautelare, ritenuta la sussistenza di profili di *fumus boni juris*.

4. A seguito dell'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, con ordinanza collegiale n. 485 del 26 aprile 2018, è stata disposta verifica, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori. In particolare, è stato nominato verificatore il Direttore Generale dell'A.R.P.A. Lombardia, al quale sono stati posti i seguenti quesiti:

*“Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, eseguite le necessarie verifiche sul campo, dica:*

*- l'esatta collocazione dell'impianto e la distanza dai nuclei abitati, nonché dai corsi d'acqua esistenti e dai pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idro-potabile, collocati sul territorio dei Comuni di Tronzano, Santhià e Alice Castello;*

*- premesso che l'area interessata è pacificamente qualificata come “area di ricarica della falda”, di cui una superficiale e l'altra profonda, dica il verificatore se l'analisi di rischio presentata dalla società che gestisce la discarica e vuole realizzare l'ampliamento, sia completa e aggiornata e presenti una specifica analisi di rischio, in particolare rispetto al pericolo di perdita di percolati dall'invaso; dica se i sistemi di protezione proposti per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi siano sufficienti ad escludere ogni rischio di contaminazione/infiltrazione;*

*chiarisca in particolare se:*

*- le misure di protezione proposte sono sufficienti ed idonee a tutelare la falda acquifera posta al di sotto dell'impianto, nonché ad escludere qualsiasi tipologia di rischio al sistema idrogeologico;*

*- il raddoppio dello spessore dello strato minerale a bassa permeabilità e l'inserimento del materassino bentonitico, nonché il sistema di sbarramento con triplo strato di impermeabilizzazione con dreni spia intermedi siano misure idonee in termini di efficienza e di durabilità, a sopportare i carichi che su di essi andranno a gravare, escludendo il rischio di rotture della geomembrana e quindi rischi di filtrazione di liquidi;*

*- la barriera artificiale prevista rispetti la normativa in materia (in particolare il D. lgs. 36/2003) e sia idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda;*

*- complessivamente se il progetto stesso sia stato redatto secondo buona tecnica”.*

Ciascuna della parti costituite ha nominato un consulente tecnico di parte, al fine di interloquire in contraddittorio con il verificatore, il quale ha depositato la propria

relazione nei termini assegnati.

5. Alla nuova udienza pubblica del 6 febbraio 2019, sentite le parti costituite, i ricorsi sono infine stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

6. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., deve confermarsi la riunione, disposta con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017 resa nel ricorso avente R.G. 1034/2016, dei ricorsi portanti i numeri di R.G. 1034/2016, 1035/2016, 1037/2016, 1038/2016, 1040/2016, 1041/2016, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi sono proposti da diversi comuni avversi i medesimi atti, coincidendo pertanto anche i soggetti resistenti e controinteressati.

7. I ricorsi e i motivi aggiunti proposti dai tre comuni propongono le medesime censure, sicché possono essere analizzati congiuntamente.

8. Preliminare all'analisi dei motivi di ricorso è lo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dai controinteressati e dalla Provincia resistente.

8.1. In primo luogo viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente in quanto *“i ricorrenti fondano interamente il proprio ricorso sull'asserita necessità di tutela della falda, che sostengono essere messa in pericolo dall'ampliamento della discarica; la controversia ha quindi per oggetto un'opera che si afferma influire sul regime qualitativo delle acque”*.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi degli artt. 141-144 r.d. n. 1775/1933 (T.U. acque), la speciale giurisdizione attribuita al Tribunale delle acque pubbliche sussiste quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque (ad esempio, atti di gestione ed esercizio delle opere idrauliche, atti di determinazione dei modi di acquisto dei beni necessari a realizzare tali opere) o comunque un provvedimento che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, sia suscettibile di incidere sul

regime giuridico del demanio idrico.

I ricorsi proposti non hanno affatto ad oggetto atti suscettibili di incidere sul regime giuridico del demanio idrico, né atti di gestione di opere idrauliche. L'eventuale interessamento ed inquinamento della falda sottostante l'area su cui insistono le discariche è una circostanza che non attiene affatto alla gestione del demanio idrico e al regime delle acque.

8.2. In secondo luogo, si eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi per non aver impugnato nei termini di legge il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 16 giugno 2016, ritenuto esso stesso provvedimento immediatamente lesivo.

L'eccezione trae origine dal fatto che, con l'abrogazione del comma 9 dell'art.14 ter della L. n. 241 del 1990 ad opera della novella del 2010, è venuta meno la struttura bifasica della formula procedimentale della conferenza di servizi decisoria, in cui alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza si aggiungeva la necessità di adozione di un provvedimento finale, conforme alla prima. Tale struttura aveva ingenerato incertezze interpretative in giurisprudenza in ordine alla individuazione dell'atto lesivo, indicato ora nel verbale conclusivo (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato n. 5708/2003), ora nel provvedimento finale del responsabile del procedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato n. 2417/2013).

L'eccezione è infondata in fatto.

Nel caso di specie, il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 16 giugno 2016 – di cui si assume l'onere di immediata impugnazione – non conteneva alcuna determinazione avente natura provvedimento, bensì si limitava ad effettuare la ricognizione delle posizioni espresse dai vari enti partecipanti alle varie riunioni della conferenza di servizi, sicché in capo ai comuni ricorrenti non può rinvenirsi alcun onere di immediata impugnazione del verbale predetto.

8.3. Inoltre, viene eccepita l'inammissibilità dei ricorsi per non essere gli stessi stati notificati a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in conferenza di servizi, da qualificarsi tutte quali parti necessarie del processo. Si contesta, in

particolare, la mancata notifica del ricorso ad A.R.P.A. Piemonte, al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Piemonte, all'A.S.L. Biella e a "Comuni Riuniti s.r.l."

L'eccezione è infondata.

Ritiene il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646, id., Sez. VI, 13 marzo 2010 n. 1248; id., Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488) che il gravame debba essere notificato non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, bensì solo a quelle che nell'ambito della Conferenza abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a enti i cui pareri (ancorché resi in conferenza di servizi) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (ad esempio in relazione a prescrizioni poi recepite nel provvedimento finale).

Nel caso di specie, nessuna delle determinazioni e prescrizioni inserite nei pareri resi dagli enti sopra indicati (alcuni dei quali acquisiti peraltro per silenzio assenso, quali quello del Corpo Forestale e della Regione) è oggetto di contestazione nei ricorsi, sicché gli enti indicati non devono considerarsi parti necessarie del presente processo.

Ulteriormente, quanto all'A.R.P.A. Piemonte, va precisato che la stessa non ha espresso alcun parere in sede di conferenza di servizi, ma ha reso il proprio contributo tecnico quale componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale e Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella. Avendo agito quindi l'A.R.P.A. solo nella veste di parte di un organo della Provincia, i ricorsi sono stati correttamente notificati alla sola Provincia e non anche ad

A.R.P.A.

8.4. Infine, è stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Comune di Santhià, sul cui territorio non ricadono le discariche oggetto dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Santhià ha partecipato alla Conferenza di Servizi, esprimendo parere negativo; ciò non comporta l'estinzione del potere di cura degli interessi dei quali è portatore, non subendo alcuna preclusione rispetto alla possibilità di far valere le illegittimità, sia formali che sostanziali, inerenti il provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 maggio 2012, n. 723).

Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione ad agire – che va valutata in astratto, a priori, sulla base di quanto allegato dalle parti – del Comune di Santhià, che si afferma portatore di un interesse rilevante e differenziato, estendendosi il suo territorio su un'area vicina a quella delle discariche e avendo in Comune con tale area la falda freatica.

9. Nel merito, i ricorsi sono articolati in plurime censure che, sinteticamente, possono essere ricondotte a due ordini di vizi: i primi attengono alla mancata partecipazione al procedimento autorizzativo da parte dei rappresentanti delle autorità d'ambito sul cui territorio sono realizzati gli impianti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2 d.lgs. 152/2006, in particolare l'A.T.O. delle acque, l'A.S.L. di Vercelli e la Soprintendenza per i beni archeologici; con il secondo gruppo di vizi si deduce l'illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, con particolare riferimento a:

- il contrasto con il piano di tutela delle acque della regione Piemonte (DCR del 13.3.2007 n. 117/10731);
- la compromissione del sistema idrico e nello specifico delle aree di ricarica della falda;
- la mancata valutazione di una possibile collocazione alternativa;
- il mancato rispetto delle distanze tra i confini dell'area e le zone residenziali e di

ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

- la non idoneità della barriera artificiale prevista in progetto ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante le discariche e la violazione del d.lgs. n. 36/2003;

- l'assenza di opere di mitigazione dell'impatto acustico per i residenti nelle vicinanze della discarica;

- la mancanza di un aggiornamento in materia di emissioni convogliate diffuse con riferimento al previgente atto autorizzativo.

10. Dei motivi sopra sintetizzati, avuto riguardo agli esiti della verifica disposta, sono fondati quelli attinenti a eccesso di potere per (i) difetto di istruttoria in ordine a una non corretta valutazione delle distanze da nuclei abitati e per (ii) difetto di istruttoria per omessa valutazione dell'idoneità della barriera artificiale e delle misure di protezione previste in progetto ad escludere rischi al sistema idrogeologico.

I restanti motivi di censura, in quanto assorbiti, non saranno oggetto di analisi per ragioni di economia processuale.

11. Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in *“aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500*

*metri dal punto di scarico dei rifiuti”.* Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: *“presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”.*

Secondo l’interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione *“le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”.*

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (*Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”.*

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell’impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame.

Inoltre, alla luce delle risultanze della verifica, nel caso di specie, il perimetro dell’impianto è l’unico punto di riferimento certo per la misurazione delle distanze, non potendo comunque rilevare il bordo vasca del progetto: ciò poiché il verificatore ha accertato l’esistenza di una difformità tra *“i punti del poligono riportati negli atti autorizzativi”* e quelli del progetto, ciò che può determinare una

*“nuova vasca più ampia di diversi metri rispetto alle tavole di progetto”* (pag. 12 della relazione del verificatore). Anche per tale ragione, quindi, la misurazione dal perimetro dell’impianto è l’unica effettuabile nel caso di specie.

12. Anche la censura di eccesso di potere per omessa/erronea valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica è fondata.

Deve essere considerato quanto accertato dal verificatore in ordine alla barriera artificiale prevista in progetto e al mancato rispetto del d.lgs. n. 36/2003 (allegato 1, punto 1.2) e alle modalità di sopralzo (conferimento dei rifiuti in verticale sulla discarica già esistente) previste in progetto.

Da un punto di vista tecnico, il verificatore di A.R.P.A. Lombardia ha considerato che *“le impermeabilizzazioni di fondo e delle pareti delle discariche oggetto del ricorso rispondono ai requisiti del D.lgs 36/03, entro i margini tecnici discrezionali che lo stesso D.lgs ha attribuito alle Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni”*. Tuttavia, ha rilevato che *“le configurazioni delle due discariche ASRAB e A2A non sono identiche e sono tra loro interdipendenti in quanto la discarica della ditta ASRAB è separata da quella della ditta A2A da un setto di separazione [...] e che, come da relazione tecnica di accompagnamento ai progetti, “per consentire l’utilizzo più efficace e funzionale del sito, le due discariche devono essere ampliate contestualmente”*.

Ha poi evidenziato che *“mentre la discarica ASRAB non prevede lo smaltimento di rifiuti sulla preesistente discarica, quella di A2A invece prevede l’impermeabilizzazione anche dell’argine di separazione tra le nuove e le vecchie vasche (Vedi Immagine 828) e lo smaltimento di rifiuti sulla discarica già realizzata e in uso (Vedi Immagine 929), area che in Tavola 1 – Ubicazione delle discariche è stata denominata sopralzo”*.

Tra i nuovi rifiuti di A2A Ambiente e quelli preesistenti è stato previsto che venga mantenuto il telo in HDPE da 1,5 mm già utilizzato nel capping provvisorio, raccordandolo mediante estrusione con i teli in HDPE da 2 mm provenienti dal

fondo delle due discariche.

Secondo l'analisi del verificatore, immune a parere del Collegio da vizi logici e quindi ritenuta condivisibile a pieno, *“tale accorgimento tecnico [...] è irrilevante per gli obiettivi che si prefigge, in quanto: 1) Il telo provvisorio dello spessore di 1,5 mm è già stato posto in opera da tempo e pertanto già sottoposto alle intemperie e ai raggi UV, dunque non vi sono garanzie della sua integrità e delle sue caratteristiche prestazionali; 2) Tale telo è appoggiato sui rifiuti preesistenti e su di essi passeranno i mezzi d'opera (autocarri e compattatori) per scaricare e addensare i nuovi rifiuti, nonché verrà caricato di nuovi rifiuti. Appare pertanto assolutamente pacifico che i rifiuti sottostanti cederanno in modo differenziale e le parti acuminate/taglienti si infileranno nel telo da sotto e probabilmente anche da sopra. Altresì si genereranno con il tempo delle contropendenze”*.

Il verificatore ha poi evidenziato che la discarica pre-esistente di A2A Ambiente, essendo stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l'inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché *“i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”*; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la *“falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata”*.

13. Nei limiti di quanto sopra esposto, i ricorsi e i motivi aggiunti sono fondati.

14. In ragione della complessità tecnica della questione, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di verifica, poste a carico delle parti soccombenti, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone le spese di verifica, da liquidarsi con separato provvedimento, in parti uguali a carico della Provincia di Biella, di A2A Ambiente s.p.a. ed A.S.R.A.B. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Riso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Patelli**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**